

CCXCVIII.

2<sup>a</sup> TORNATA DI MARTEDÌ 3 LUGLIO 1894

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

## INDICE.

## Atti vari (Presentazione):

## Relazioni:

Variations nel bilancio della guerra (AFAN DE RIVERA) . . . . .	Pag. 11192
Provvedimenti contro l'usura (DELLA ROCCA) . . . . .	11192
Apologia dei reati (SPIRITO F.) . . . . .	11212
Provvedimenti di pubblica sicurezza (ID.) . . . . .	11212
Variations nel bilancio di agricoltura (GIOVANNELLI) . . . . .	11209

## Disegni di legge:

Bilancio dei lavori pubblici (Approvazione) . . . . .	11197
Correzione di un errore nel testo della legge di pubblica sicurezza (Discussione) . . . . .	11209

## Oratori:

BRUNIALTI . . . . .	11212
FILI-ASTOLFORE, <i>relatore</i> . . . . .	11214
GALLI, <i>sotto-segretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	11216
IMBRIANI . . . . .	11211-13
LUCCHINI . . . . .	11209-15
VISCHI . . . . .	11216
Tavoliere delle Puglie (Discussione) . . . . .	11216

## Oratori:

BOSELLI, <i>ministro delle finanze</i> . . . . .	11216
IMBRIANI . . . . .	11216-17
SCIACCA DELLA SCALA . . . . .	11217
Ponte sull'Adda (Approvazione) . . . . .	11219
Matrimonio degli ufficiali (Discussione) . . . . .	11220

## Oratori:

AFAN DE RIVERA . . . . .	11220
IMBRIANI . . . . .	11229
MARTINI G. . . . .	11229
MOCENNI, <i>ministro della guerra</i> . . . . .	11220-33
OMODEI, <i>relatore</i> . . . . .	11233

## Interrogazioni . . . . . 11192

## Farmaci eroici:

## Oratori:

GALLI, <i>sotto-segretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	11192
MONTENOVESI . . . . .	11192

## Generale Morra in Sicilia:

## Oratori:

CAVALLOTTI . . . . .	11194-97
GALLI, <i>sotto-segretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	11194-96

## Proposta di legge (Approvazione):

Circoscrizione di Rivalta-Bormida . . . . .	11219
---------------------------------------------	-------

## Votazione segreta . . . . . 11219

La seduta comincia alle 14,15.

D'Ayala-Valva, *segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana precedente.

Imbriani. Chiedo di parlare.

Presidente. Sul processo verbale?

Imbriani. Sì, per fare una semplice osservazione!

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Imbriani. Ieri il sotto-segretario di Stato per l'interno, qui presente, rispondendo alla mia interrogazione, affermò che non era vero ciò che io aveva detto. Non vorrei che il sotto-segretario di Stato avesse preso a volo una quisquilia di procedura per affermare che il fatto non era vero. Ora il fatto è verissimo. Lo riaffermo qui, e mi rivolgo alla lealtà del sotto-segretario di Stato, perchè lo voglia dichiarare apertamente. Il fatto è verissimo!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato.

Galli, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Sono dolente che l'onorevole Imbriani sollevi una questione, dirò, di merito a proposito del processo verbale. Se egli crede di avere qualche ragione di insistere ancora nell'interrogazione (ed a me parrebbe che non ne dovesse avere alcuna) la ripresenti, ed io risponderò. Adesso non potrei che ripetere precisamente, e con tutta coscienza, quanto ieri dissi.

Presidente. Onorevole Imbriani?

Imbriani. Oggi stesso ripresenterò l'interrogazione.

In quanto però a quella quisquilia di procedura di cui io parlava...

Galli, *sotto-segretario di Stato per l'interno*, Ma che!

**Imbriani.** Sicuro! E voi lo sapete e dovete saperlo meglio di me!

**Presidente.** Ma questo non ha a che fare col processo verbale.

**Imbriani.** ... essa riguarda una questione fondamentale di principio; cioè la corruzione elettorale. Ci furono danari prestati al prefetto per le spese elettorali. Questo è certo, e non potrete negarlo.

Ripresenterò la mia interrogazione.

**Presidente.** Sta bene.

Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intenderà approvato.

(*E approvato*).

### Congedi.

**Presidente.** Hanno chiesto un congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Reale di giorni 5, Piovene di 8; Pozzo di 5, Polti di 5, Romanin-Jacur di 5.

(*Sono conceduti*).

### Presentazione di due relazioni.

**Presidente.** Invito l'onorevole Afan De Rivera a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Afan de Rivera.** A nome della Giunta generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Approvazione di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e diminuzioni di stanziamenti per somma uguale su altri capitoli del bilancio della guerra del 1893-94.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole Della Rocca a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Della Rocca.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla proposta di legge per provvedimenti contro l'usura.

**Presidente.** Anche questa relazione sarà stampata e distribuita.

### Interrogazioni.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è dell'onorevole Berenini ed altri, ma non essendo presenti gli interroganti, ed essendo presente il sotto-segretario di Stato per l'interno, l'interrogazione decade.

Viene ora un'interrogazione dell'onorevole Montenovesi, al ministro dell'interno « se intenda provvedere in modo veramente efficace a fine di vietare ai farmacisti la somministrazione ripetuta di alcuni farmaci eroici che hanno una triste influenza sulla salute dell'uomo senza l'ordinanza medica di recente data. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno.

**Galli, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Non dispiacerà all'onorevole Montenovesi che io lo ringrazi da questo posto di avermi già esposto l'oggetto della sua interrogazione, anche prima di presentarla. Ora lo posso assicurare che è stata trovata giusta la osservazione sua, e che si fanno studi per stabilire il modo di provvedere.

E siccome egli intende che sia vietato di poter usare la copia di una ricetta, quasi fosse ricetta nuova, per avere certi farmaci che potrebbero essere pericolosi, così lo assicuro che la direzione di sanità si darà tutta la premura per soddisfare al suo desiderio.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Montenovesi.

**Montenovesi.** Io ho rivolto questa interrogazione al ministro dell'interno, persuaso che, se altro non potessi compiere nel mandato affidatomi dagli elettori, avrei compiuto con questa mia iniziativa una opera grande e benefica a prò dell'umanità.

La legge sull'igiene e sulla sanità pubblica all'articolo 31 si esprime a questo modo:

« I farmacisti debbono conservare copia di tutte le ricette spedite.

« Quando i farmacisti spediscono veleni dietro ordinazioni di medici, di chirurghi o di veterinari, dovranno trattenere o conservare presso di loro le ricette originali, notandovi il nome delle persone cui furono spedite e dandone copia allo acquirente che la domandi.

« I contravventori incorreranno nella pena pecuniaria estensibile a lire 100. »

Fra i delirii tossici che occupano un grandissimo posto nella medicina mentale vanno annoverati alcuni medicamenti, che, entrati da poco tempo nell'uso trovano seguaci, e fautori, e vittime; e fra questi accenno specialmente alla morfina, al cloralio ed alla cocaina. Tutti sanno, che l'oppio, il *madjoum*, è in uso da molto tempo presso i popoli orien-

tali. Ed è pur noto come l'oppio abbia trovato moltissimi consumatori anche in Inghilterra e in America, come in Asia di dove ebbe i suoi natali.

Pochi sono i consumatori d'oppio fra noi. In Italia, c'è poco l'abitudine di fumare l'oppio o di masticarlo; ma in Inghilterra ed in America sono a milioni coloro che debbono all'oppio la diminuzione, l'attenuazione delle loro facoltà mentali e cui tributano finalmente la vita. L'alcaloide dell'oppio, la morfina, è stato introdotto fra i medicinali da poco tempo; e soltanto nel 1842 Wood fece le prime iniezioni di laudano e di morfina, non prevedendo che da quelle iniezioni sarebbero venute poi tante vittime.

E perchè queste vittime? È facile spiegarlo. Davanti alle sofferenze fisiche di un malato, il medico, quando non sa più a che ricorrere, prescrive una iniezione di morfina. Questa fa cessare i dolori fisici, ma disgraziatamente (e pel malato si potrebbe anche dire fortunatamente) coi dolori fisici scompaiono anche i dolori morali. Il paziente allora sente infondersi con quella iniezione un'onda paradisiaca, vive in un mondo nuovo e rassomiglia al sultano Baber conquistatore delle Indie, il quale all'ultimo della sua carriera militare descriveva i momenti paradisiaci che gli venivano dall'uso del *madjoun*.

Ebbene, passato un periodo che dura dalle 10 alle 12 ore, il paziente ritorna nel baratro dei dolori fisici e morali in cui era prima, e da cui nuovamente anela d'uscire. Di qui la nuova chiamata del medico, che se vede soffrir molto il malato, e se è molto leggero, e se non sa scongiurare il pericolo che minaccia l'infelice con l'affamigliarsi a quel rimedio, torna a ripetere la prescrizione; e continua a far così ad ogni nuova chiamata.

A dire il vero, pochi sono i medici che fanno questo. Però quell'articolo della legge sull'igiene che dice di rilasciar copia agli avventori, ordinando ai farmacisti di tenere l'originale, può servire solo per quei casi che vanno a finire davanti ai tribunali per accuse di veneficio, e per cause imputabili ad errori sia nella compilazione che nella spedizione della ricetta, e quando occorre una giustificazione al farmacista che ha spedito quella tale ricetta, ma non può prevenire il caso cui intendo accennare. A proposito di ciò avverto anzi il Governo, dirigendomi all'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno,

che accade che dietro una sola ricetta originale si spediscono a centinaia, a migliaia le copie, e con ogni copia la spedizione si rinnova, perchè quella sete di morfina, di cocaina e di cloralio d'ordinario si estingue solo colla morte. Questi veleni affievoliscono di giorno in giorno la responsabilità civile e penale dell'individuo, e lo conducono al manicomio, o lo trascinano al letto di morte. E spesso avviene (e potrei citare gran dovizia di fatti) che i farmacisti sono così pietosi, che pur di avere lo smercio di un farmaco qualunque, riconoscono i loro clienti e si adattano con una benévolenza criminosa ad aumentare la dose di questi medicamenti.

C'è una statistica che registra i casi di morfinomani e di cocainomani che si trovano nei manicomi fuori d'Italia; noi, disgraziatamente, non possiamo presentare una statistica di questo genere; non perchè difettino questi reclusi nei manicomi, ma unicamente perchè, come voi sapete, è già da più di dieci anni, che non si redige più una statistica di fatti di medicina. E questo lo posso dire con coscienza, perchè, volendo venire a fondo di questa questione, mi sono rivolto all'ufficio di statistica, dove mi è stata fatta questa confessione.

Posso però, all'infuori di questo, dichiarare che nel nostro manicomio esistono dei morfinomani, e che tutti presentano lo stesso tipo. Costoro usano la morfina, non si sa come; ne aumentano continuamente le dosi, e non si trova mai nè chi va a provvederla, nè il farmacista che la somministra. Pare che esista per ciò una specie di lega di delinquenti. E questi casi si avverano tutti i giorni, allo stesso modo.

Quindi io, impressionato come medico di questi fatti dolorosi, li denunzio. E forse qui stesso, nella Camera, ci saranno molti i quali avranno conoscenti, e forse parenti, devoti a questa infame pratica; e troveranno che sarà una cosa lodevole quella di impedirli, perchè essa crea una quantità di infelici, che non rispondono più neppure dei loro atti.

E ve lo insegna il fatto che, or non sono molti anni, in Inghilterra, è stato impiccato il dottore Lamson, un morfinomane, il quale, a causa del suo menomato arbitrio per effetto della morfina, abusando di un certo sistema di cura, con alcaloidi che egli preparava, uccise involontariamente un suo cognato; ed egli ne

rispose sulla forca. Presso di noi egli sarebbe stato rinchiuso in un manicomio.

Questa questione deve risolversi in due sensi; o in sede legislativa, ed è questa; od in un Congresso medico. Io mi riservo di trattarla anche in un Congresso. Qui, siccome non posso trattarne ora più a lungo per il limite di tempo posto alle interrogazioni, mi riservo di presentare una proposta di legge circa la tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

**Presidente.** Così è esaurita questa interrogazione.

Viene ora quella dell'onorevole Cavallotti, al ministro dell'interno « sugli indirizzi dei municipi di Sicilia al commissario generale Morra, in risposta a manifestazioni parlamentari, e sul carattere, sulla origine e la spontaneità dei medesimi. »

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno.

**Galli, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Mi permetta il presidente, e mi permetta l'egregio interrogante una domanda. Siccome io non posso credere che l'onorevole Cavallotti si sia occupato di fatti piccoli, prima di rispondere gli sarei grato se volesse accennare i fatti notevoli che hanno dato motivo alla sua interrogazione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavallotti.

**Cavallotti.** Appagherò subito il mio egregio amico personale, l'onorevole Galli, che sono lieto di vedere a fungere da sotto-segretario di Stato per l'interno.

Quando, un mese fa, ebbi per dovere d'ufficio ad occuparmi degli atti e gesta del commissario del Re in Sicilia, e del come egli interpretasse, o meglio, non interpretasse i doveri del grave mandato commessogli, io era certo che, per quell'esercizio del mio dovere, il generale Morra non se la sarebbe pigliata calda, anche perchè lo sapevo assorto, fra una condanna e l'altra, in occupazioni geniali. (*Si ride*).

Ma io non mi sarei mai aspettato che, dove egli taceva, altri se la fosse pigliata più calda di quello che egli non avrebbe fatto. E che ciò sia succeduto, lo rilevo da un giornale che rappresenta le idee del generale Morra, e riporta parecchi comunicati dei municipi di Sicilia. Pel giornale passi, perchè è ufficio dei servitori di difendere i padroni; ma per i municipi, io proprio cascai dalle

nuvole, quando vidi che un atto dettatomi da un sentimento di affetto per l'isola, (affetto in me antico quanti sono gli anni decorsi da quando per la prima volta la visitai) risvegliava proprio quei municipi contro di me, e li moveva a lamentarsi ch'io avessi voluto dar prova di solidarietà italiana, occupandomi dei dolori di una parte d'Italia.

**Florena.** Ma di quali municipi parla?

**Cavallotti.** Adesso lo dirò e ne citerò parecchi.

Dunque mi meravigliava che per il generale Morra se la prendessero calda i municipi dell'isola. Però la mia meraviglia è stata minore quando, per informazioni avute da egregi isolani, ebbi sentore che a queste manifestazioni municipali non fossero state estranee cortesie ufficioso sollecitazioni del prefetto o del sottoprefetto e dello stesso questore Lucchesi; e quando, avuto sott'occhio il testo di questi componimenti, ho potuto esercitarvi sopra un po' di critica letteraria. Ciò mi ha condotto alla scoperta di un fenomeno che sarebbe stato per me divertente, se non si collegasse a una questione troppo seria.

Perchè io ben so che la Sicilia è stata la madre della lingua italiana, ed ha formato i vocaboli comuni a noi per esprimere i dolori, gli affetti dei nati fra l'Alpi e i due mari. Ma non ho mai saputo che in Sicilia anche fiorissero i periodi già formati, le frasi, le perifrasi tutte d'un pezzo, di cui persone diverse, scrivendo in luoghi diversi, si valgono nello stesso tempo per esprimere uno stesso pensiero. Così in tutti questi indirizzi di municipi diversi, inviati al generale Morra per consolarlo della interrogazione mia, si ritrova una formola identica, colla quale in tutti si dice che il deputato Cavallotti, « mosso certamente da un sentimento generoso, era stato indotto in errore da informazioni di malevoli. » E così i municipi di Misilmeri, di Cerda, di Montemaggiore, di Alia, di Baucina, di Trabia ed altri, si sono mirabilmente incontrati in questo preciso identico complimento per me, nel prendersela calda per il generale Morra. (*Interruzione dell'onorevole Florena*).

La prego, onorevole Florena, di non pigliarsela troppo calda Lei, e di lasciarmi parlare.

Egualemente in questi indirizzi ritrovo una identica, umile, commovente preghiera al Commissario del Re.

« Permetteteci adunque, Eccellenza, (scrive

il municipio di Termini) di proclamare altamente che il nostro pensiero ed il nostro sentimento ebbero completa interpretazione nella autorevole parola del presidente del Consiglio, quando affermò che l'opera vostra fu equanime, mite, tale da attirarsi l'elogio di tutti i buoni. »

« Permetteteci quindi, Eccellenza, (ripicchia il municipio di Misilmeri) di proclamare altamente che nell'animo di questi cittadini, come in quello di tutti i siciliani la memoria del Vostro soggiorno nell'Isola sarà sempre accompagnata da un sentimento di riconoscenza, ecc. »

« Permetteteci adunque (ripete il municipio di Montemaggiore) di solennemente dichiarare che le affermazioni del Presidente del Consiglio sono state la nostra eco sincera, e nei siciliani vivrà la memoria della vostra equanime, mite, ecc. »

Edificante unanimità di pensieri e di stile!

E non basta: trovo ancora nella più parte degli indirizzi una terza imagine peregrina: « Quando per le belle doti del vostro ingegno, e per i meriti acquistati, la fiducia del Re vi chiamerà a più alti destini, vi sovvenga di noi » dice un Municipio.

« Se un giorno chiamato ad altri onorevoli uffici lascerete l'Isola nostra, ricordatela con affetto e partite con la sicurezza di portare con Voi il plauso e la riconoscenza di tutti gli onesti, ecc. » dice un altro municipio. « Quando, ripete un terzo, chiamato ad altri importanti onorevoli uffici, voi lascerete quest'isola, vi seguirà l'affetto riconoscente dei siciliani, ecc. »

E così via di seguito. Insomma è la più commovente delle gare da un municipio all'altro, non solo per domandare umilmente a S. E. il permesso di lodarlo e di incensarlo, ma anche per raccomandare la sua promozione a più alti destini!

**Presidente.** Venga alla sua interrogazione!

**Cavallotti.** Ci sono: perchè mi sembra di aver con ciò detto abbastanza della spontaneità di questi indirizzi scritti tutti quanti sul medesimo modulo, sulla medesima falsariga. Se il signor generale Morra se ne contenta, pazienza; ma a me (e qui richiamo l'attenzione della Camera) a me una cosa fece impressione specialissima: l'indirizzo di Termini Imerese.

Nel medesimo tempo che il municipio di

Termini Imerese formulava il suo indirizzo adulatorio, veniva a mia notizia un fatto che poteva anche esserne una spiegazione; e il fatto lo accenno perchè narrato da persone attendibili, e perchè anche autorizzatovi dal mio ottimo e carissimo collega assente, l'onorevole Salemi-Oddo, al quale pure ne fu trasmessa relazione e del quale non potrà certo contestare la serietà e la rispettabilità altissima l'onorevole sotto-segretario Galli, che nei giorni passati della paura, mandava anche a lui un telegramma-circolare perchè si affrettasse al voto, credendolo uno de' suoi. (*Si ride*).

Ebbene, ecco quanto autorevoli cittadini hanno scritto all'onorevole Salemi-Oddo ed a me, da Termini, gentile e patriottica città, alla quale professo anche gratitudine e simpatia, perchè nel 1890 volle onorare il mio povero nome con parecchie centinaia di suffragi.

Al 21 scorso maggio, scrivono, era indetto a Termini l'appalto degli stabilimenti di bagni termominerali. Erano in presenza tre Società offerenti: la mattina dell'asta il sindaco riuniva i tre offerenti in casa propria e gli riusciva di metterli d'accordo, facendo perdere al Comune la bellezza di annue dieci mila lire. In quest'appalto sono interessati oltre al sindaco e a due assessori, altri 12 consiglieri comunali. E lo scandalo fu tale, che sei consiglieri della maggioranza, nei quali più che lo spirito di parte potè il sentimento dell'onestà, diedero le loro dimissioni, ed essi sono: Formusa, Lo Buono, Marsala, Russo, Catalano e Francesco Paolo Aguglia.

Il sottoprefetto non si dissimulò che quello era un grave scandalo; e, sapendo che in Italia si sciogliono Municipi per molto meno, non potè non pensare che in un tal fatto ce n'era d'avanzo per autorizzare lo scioglimento. Ebbene, nossignori! lo scioglimento non venne: ma è venuto invece, e si intende, da parte degli egregi signori che rappresentano Termini così bene, l'indirizzo di sudditanza al generale Morra, e di protesta contro di me, in nome della cittadinanza imerese!

Io non so se il generale Morra nella sua coscienza di soldato possa tenersi soddisfatto, quando un uomo d'onore qua dentro esercita l'ufficio di rappresentante del paese e lo esercita denunziando colpe ed abusi, senza odii a persone, con la coscienza di un uomo onesto. di essersi procurato per tutta risposta, non la

sodisfazione cui può pretendere un soldato d'onore, ma la difesa strisciante di uomini, che ricorrono alla adulazione per salvare sè stessi dal verdetto dei propri elettori.

Dopo ciò non ho altro da dire, abbandonando il generale Morra alla compiacenza di avere simili lodatori. Io avrei augurato per lui lodatori migliori; avrei augurato che dopo sei mesi da che è al governo di quell'isola sventurata, avesse potuto dare all'Italia dei benefici effetti del suo regime altra testimonianza più autorevole che non sia quella di testimoni di questa risma...

**Presidente.** Badi, onorevole Cavallotti, che Ella parla di persone che non sono presenti!

**Cavallotti.** ...parlo di persone che male intendono il loro ufficio.

Questo intendevo dire; e pare a me che generali italiani debbano avere un'idea abbastanza alta del loro decoro, del loro dovere e dell'orgoglio dell'esercito a cui appartengono per sapere in che modo ad accuse si risponde e da italiani e da soldati, senza bisogno di trincerarsi dietro l'applauso di adulatori.

**Presidente.** Onorevole Cavallotti, il generale Morra non ha mai ricorso a questi espedienti. Egli è uomo d'onore al pari di qualunque altro.

**Cavallotti.** Ella interpreta sempre, onorevole presidente, le cose a modo suo. Io non ho fatto supposizioni sul generale Morra, e la prego di non farle per me. Io esprimo un sentimento che dovrebbe piacere al generale Morra, quando dico, che spero che lui, io non entro nella sua coscienza nella quale non può entrare che Domeneddio, attaccato da deputati, che esercitano l'ufficio loro, risponderà o con contestazioni di fatto, o come risponde un soldato; e spero anche che questa mia interrogazione non darà occasione al sottoprefetto di Termini di invitare i Municipii a fare altri indirizzi. (*Commenti — Rumori*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato.

**Galli, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Io non risponderò a tutte le cose dette dall'onorevole Cavallotti.

Dovrei cominciare dalla parte epica, per finire col tuffarmi nei bagni di Termini Imerese! Non ho questa voglia, in questo momento. Solo richiamerò l'attenzione della Camera sopra qualche fatto.

L'onorevole Cavallotti ha parlato di tutta la Sicilia...

**Cavallotti.** Dei Municipi.

**Galli, sotto-segretario di Stato per l'interno.**

Onorevole Cavallotti, io la ho ascoltato con religiosa attenzione. E non domando attenzione religiosa da lei, quantunque mio amico personale; ma la prego di permettermi di risponderle, secondo l'impressione che ho ricevuto dalle sue parole.

Ella ha parlato di tutta l'isola, ne ha lodato la fierezza. E chi è in Italia che non conosca le iniziative gagliarde della lingua, delle arti e delle armi in Sicilia? Chi è che non ami quel nobilissimo paese?

**Imbriani.** L'amate con lo stato d'assedio!

**Galli, sotto-segretario di Stato per l'interno.**

Non è vero, onorevole Imbriani! Le ricorderò questo: che quando si proposero delle leggi eccezionali per la Sicilia, una sola città ebbe il coraggio di fare un comizio e di protestare contro il Governo imperante, che non era il Governo del mio cuore; e la città era Venezia, promotore ero io...

Dunque non è vero che il mio amore sia diventato cosa diversa perchè sono a questo posto, o perchè le circostanze sono cambiate!

L'onorevole Cavallotti afferma che parla di tutta la Sicilia, e poi non discorre che di sei Municipi! Egli ha detto: a me duole che tutte queste manifestazioni fossero contro la mia persona; e forse, mi permetta di notarlo, era questo un motivo perchè Ella non se ne occupasse. Ad ogni modo sostiene che furono promosse non so da qual questore e non so da qual prefetto, mi pare il questore Lucchesi ed il generale Morra di Lavriano. Ma scusi! Se questi avessero voluto delle manifestazioni a proprio vantaggio, non solo il questore, non solo il prefetto le avrebbero promosse in pochi Municipi, ma le avrebbero promosse in tutta la Sicilia. (*Interruzioni*).

*Una voce.* Bisognerebbe vedere se la Sicilia...

**Presidente.** (*Con forza*) Ma non solleviamo questioni inutili!

**Galli, sotto-segretario di Stato per l'interno.**

Le avrebbero promosse in modo da non dare facile appiglio agli avversari per dire: le avete volute alla soglia di casa vostra, nei Comuni a voi più vicini. Non è forse evidente?

Me lo permetta, l'onorevole Cavallotti, se qualche cosa noi dobbiamo fare è questa: che quando un'azione si può interpretare in doppio senso, sia dovere degli animi generosi,

e dovrebbe esserlo specialmente di Lei che è poeta, d'interpretarla nel senso il più elevato.

A me rincresce che gl'indirizzi sieno stati contrari a Lei; ma che cosa vuole? Che il generale Morra di Lavriano si trattenga dallo sciogliere un Municipio perchè a quattro individui è venuto in mente di dimettersi? Scusi, onorevole Cavallotti, Lei ricordi che il generale Morra di Lavriano fu nostro collega qui alla Camera, ed ha acquistato da tutti le simpatie ed il rispetto. Egli conosce troppo la politica e sa bene che cosa debba farsi, per poter piegare l'animo suo a dei lenocinii di frasi e a delle grazie di persone le quali non muoverebbero, nonchè l'onorevole Morra di Lavriano, l'ultimo degli uomini politici. (*Benissimo!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavallotti.

**Cavallotti.** Se l'onorevole Morra di Lavriano ha imparato qui nella Camera i metodi della politica, mi rincresce che non ne abbia imparato abbastanza; perchè la politica specialmente è la scienza del tatto, e in Sicilia occorreva soprattutto un uomo di tatto, per fronteggiare le difficoltà della situazione! Questo non è un torto suo!...

**Presidente.** Questo è un giudizio suo!

**Cavallotti.** E giacchè, onorevole Galli, Ella mi dà del poeta, io, dai campi della poesia, la richiamo ai campi della nuda realtà. Io ho detto che ci sono dei Municipi, i quali con commovente e mirabile accordo, senza sapere l'uno dell'altro, hanno trovato conveniente di fare al generale Morra degli indirizzi; non ho detto che fossero di biasimo per me: anzi ho detto che nel contraddirmi vi si adoprano per me frasi di elogio di cui non so che farmi quando mi vengono in simil modo. Ma quegli indirizzi sono tutti di una strabiliante uniformità di formule, di frasi e di idee.

Ora io dico: da chi dipendono i Municipi? Qual'è lo Spirito Santo che a questi dodici Municipi, a questi dodici apostoli può avere, nella medesima ora, data la medesima parola? Ella lo sa quali sono le autorità che stanno immediatamente sopra i Municipi; Ella sa che sopra i Municipi stanno i sottoprefetti.

E quando da informazioni che a un deputato pervengono da fonti rispettabili, da fonti alle quali Ella per il primo, nella sua realtà, deve prestar fede, risulta il tale fatto

o tale altro, che sembri meritare un provvedimento del Governo, il Governo ha di meglio a fare che negare a priori: suo debito è rispondere se non ha verificato: « *verificherò* e, occorrendo, provvederò. » Questa è la risposta che deve partire da quei banchi. Ma metodicamente respingere ciò che si dice, per esporsi poi alle smentite, anche giudiziali, ecco un sistema sbagliato di governo.

Qui da questi banchi si esercita un ufficio che è già ingrato abbastanza perchè non ci venga aggravato anche di più dai moniti che ci vengono da quei banchi. Il Governo dice tante volte che è una croce quella del potere. È una croce anche la nostra, di sindacarlo da qui e senza i compensi che la sua gli procura. Non ce la renda pesante di più.

**Presidente.** Così è esaurita la interrogazione.

L'onorevole Prinetti ha una interrogazione all'onorevole ministro dell'interno. È presente l'onorevole Prinetti?

(*Non è presente.*)

S'intende decaduta la sua interrogazione.

Essendo trascorsi i 40 minuti, procederemo nell'ordine del giorno.

### Seguito della discussione del bilancio dei lavori pubblici.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1894-95.

La Camera ricorda che rimasero sospesi molti capitoli di questo bilancio perchè i rispettivi assegnamenti dipendevano da due disegni di legge, l'uno relativo alle strade di serie e l'altro relativo a stanziamenti per ferrovie. Questi due disegni di legge essendo stati ora approvati, le somme in essi stanziare vengono ora trasportate nei corrispondenti capitoli del bilancio dei lavori pubblici, dei quali basta dar lettura, perchè gli stanziamenti sono stati già approvati.

La discussione è rimasta sospesa al capitolo 111.

*Lavori per la costruzione di strade e ponti nazionali e di strade provinciali sovvenute dallo Stato. — (Spese dipendenti da leggi speciali). — Capitolo 111. Strada nazionale Termini-Taormina (Catania), per memoria.*

(Legge 30 marzo 1862, n. 517. Strada numero 70).

Capitolo 112. Strada nazionale Nicosia-Santo Stefano di Camastra (Messina), *per memoria*.

(Legge 30 marzo 1862, n. 517. Strada numero 71).

Capitolo 113. Strada nazionale Randazzo-Milazzo (Messina), lire 104,744.

(Legge 30 marzo 1862, n. 517. Strada numero 72).

Capitolo-114. Strada nazionale dal Gigliotto a Terranova di Sicilia (Caltanissetta), *per memoria*.

(Legge 30 marzo 1862, n. 517. Strada numero 74).

Capitolo 115. Costruzione di ponti attraverso i corsi d'acqua che intersecano la strada provinciale Messina-Catania (Messina), *per memoria*.

(Legge 30 marzo 1862, n. 517. Articolo 4).

Capitolo 116. Strada provinciale di 2<sup>a</sup> serie da Corleto a Tricarico (Potenza), *per memoria*.

(Legge 27 giugno 1869, n. 5147. Strada n. 6).

Capitolo 117. Strada provinciale di 2<sup>a</sup> serie da Belvedere per Sant'Agata e Lungro alle Saline di Lungro (Cosenza), lire 138,560.

(Legge 27 giugno 1869, n. 5147. Strada n. 8).

Capitolo 118. Strada provinciale di 2<sup>a</sup> serie dalla nazionale fra Cosenza e San Giovanni in Fiore per Longobucco a Rossano (Cosenza), lire 329,662.

(Legge 27 giugno 1869, n. 5147. Strada n. 9).

Capitolo 119. Strada provinciale di 2<sup>a</sup> serie dalla nazionale Silana fra San Giovanni in Fiore e Cutro per Parenti a Rogliano (Catanzaro), *per memoria*.

(Legge 27 giugno 1869, n. 5147. Strada n. 10).

Capitolo 120. Strada nazionale della valle d'Agri da Sapri, attraversando la nazionale delle Calabrie per Moliterno e Corleto, alla Marina di Montalbano (Potenza), lire 62,446.

(Legge 27 giugno 1869, n. 5147. Strada n. 58).

Capitolo 121. Strada nazionale della Sila da Cosenza per San Giovanni in Fiore e Cutro a Cotrone (Catanzaro), *per memoria*.

(Legge 27 giugno 1869, n. 5147. Strada n. 61).

Capitolo 122. Strada nazionale da Sapri al Jonio (Potenza), lire 314,488.

(Legge 27 giugno 1869, n. 5147. Strada n. 59).

Capitolo 123. Strada nazionale da Giulianova a Sparanise per Aquila (Teramo), lire 41,220.

(Legge 27 giugno 1869, n. 5147. Strada n. 48).

Capitolo 124. Strada nella vallata del Sangro, da Castel di Sangro a Torino del Sangro (Campobasso), *per memoria*.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 1).

Capitolo 125. Strada nella vallata del Sangro, da Castel di Sangro a Torino del Sangro (Chieti), *per memoria*.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 1).

Capitolo 126. Strada per Bosco Martese, da Teramo a raggiungere la strada di 1<sup>a</sup> serie Aquila-Ascoli (Teramo), lire 59,640.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 2).

Capitolo 127. Strada per Bosco Martese, da Teramo a raggiungere la strada 1<sup>a</sup> serie Aquila-Ascoli (Ascoli), *per memoria*.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada numero 2).

Capitolo 128. Traversata dell'Appennino fra Plati e Santa Cristina (Reggio Calabria), *per memoria*.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada numero 3).

Capitolo 129. Traversata dell'Appennino fra Giffone e Cinquefrondi a Mammola (Reggio Calabria), *per memoria*.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada numero 4).

Capitolo 130. Strada da Mongiana per Fabrizia e Croceferrata a Grotteria (Reggio Calabria), *per memoria*.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada numero 5).

Capitolo 131. Strada da Nicastro alla Marina di Sant'Eufemia (Catanzaro), lire 23,900.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada numero 6).

Capitolo 132. Strada da un punto della Nazionale n. 57 presso Soveria Mannelli alla Nazionale n. 61 presso Santa Severina (Catanzaro), lire 136,652.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada numero 7).

Capitolo 133. Strada da San Giovanni in Fiore a Cariati (Cosenza), *per memoria*.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada numero 8).

Capitolo 134. Strada da Cuccaro a Sanza sulla nazionale di Val d'Agri (Salerno), lire 32,157.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada numero 10).

Capitolo 135. Strada dalla nazionale delle Puglie dopo Ariano nel sito detto Serralunga alla provinciale di Melfi (Avellino), *per memoria*.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada numero 11).

Capitolo 136. Strada da Petrella per Palata alla ferrovia (Campobasso), lire 179,368.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada numero 13).

Capitolo 137. Strada Isernia-Atina-Rocca-secca (Campobasso), lire 170,698.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada numero 14).

Capitolo 138. Strada Isernia-Atina-Rocca-secca. (Caserta), *per memoria*.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada numero 14).

Capitolo 139. Strada lungo la valle del Trigno, dalla foce a Trivento, e suo prolungamento all'incontro della nazionale della Ravindola presso Castellone per Forlì, Roccasicura e Cerro (Campobasso), lire 358,085.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada numero 15).

Capitolo 140. Strada lungo la valle del Trigno, dalla foce a Trivento, e suo prolungamento all'incontro della nazionale della Ravindola presso Castellone per Forlì, Roccasicura e Cerro (Chieti), *per memoria*.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada numero 15).

Capitolo 141. Strada da Capestrano per Forca di Penne alla provinciale Chieti-Teramo (Aquila), *per memoria*.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada numero 16).

Capitolo 142. Strada da Capestrano per Forca di Penne alla provinciale Chieti-Teramo. (Teramo), *per memoria*.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada numero 16).

Capitolo 143. Strada del Vomano da Montorio per Forcella alla ferrovia (Teramo), *per memoria*.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada numero 17).

Capitolo 144. Strada dalla Madonnuzza di Petralia, sulla nazionale Termini-Taormina, alla provinciale Messina-Montagne sotto Calascibetta (Caltanissetta), lire 128,220.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada numero 19).

Capitolo 145. Strada da Trapani per Castelvetrano all'incontro della provinciale di Porto Empedocle presso Montallegro (Trapani), *per memoria*.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada numero 20).

Capitolo 146. Strada da un punto della nazionale Appulo-Lucana sotto Albano, per Trivigno, alla provinciale di 1ª serie Brienza-Montemurro sotto Marsiconuovo (Potenza), *per memoria*.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada numero 21).

Capitolo 147. Strada dalla traversa di Plati a Bagaladi (Regio Calabria), *per memoria*.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 22).

Capitolo 148. Strada da Chiaravalle a Guardavalle (Catanzaro), *per memoria*.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 23).

Capitolo 149. Strada da Porto Santa Venera per Briatico fino a raggiungere la provinciale di Tropea (Catanzaro), *per memoria*.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 25).

Capitolo 150. Strada dai Coraci alla nazione Silana attraversando presso Fontana di Piazza la provinciale Rogliano-Parenti (Cosenza), *per memoria*.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 27).

Capitolo 151. Strada da Mormanno per Papisidero a Scalea (Cosenza), lire 68,800.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 28).

Capitolo 152. Strada da Rocca Imperiale allo Spirito Santo di Civita (Cosenza), *per memoria*.

(Legge 30 maggio 1885, n. 2521. Strada n. 29).

Capitolo 153. Strada da Rocca Imperiale allo Spirito Santo di Civita (Potenza), *per memoria*.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 29).

Capitolo 154. Strada da Rocca d'Aspide per Bellosguardo a Sant'Angelo Fasanella (Salerno), lire 195,225.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 31).

Capitolo 155. Strada da Amalfi per Positano a Meta sulla linea da Castellammare a Sorrento (Salerno), *per memoria*.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 32).

Capitolo 156. Strada da Amalfi per Positano a Meta sulla linea da Castellammare a Sorrento (Napoli), *per memoria*.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 32).

Capitolo 157. Strada da Sarno per Bracigliano a Forino (Salerno), *per memoria*.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 33).

Capitolo 158. Strada da Sarno per Bracigliano a Forino (Avellino), *per memoria*.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 33).

Capitolo 159. Strada da Paternopoli per Montella verso Acerno (Salerno), *per memoria*.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 35).

Capitolo 160. Strada della Baronìa che partendo da Grottaminarda va ad incontrare la provinciale di Melfi (Avellino), *per memoria*.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 35).

Capitolo 161. Strada da Foiano per Montefalcone, Ginestra, Castelfranco, alla stazione ferroviaria di Savignano Greci (Benevento), lire 49,600.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 37).

Capitolo 162. Strada da Centocelle al Foratore e suo prolungamento fino all'Appulo Sannitica (Campobasso), *per memoria*.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 39).

Capitolo 163. Strada da Pietracatella a Campomarino (Campobasso), lire 150,820.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 40).

Capitolo 164. Strada in prolungamento di quella del Trigno da Trivento a Campobasso per Torella e Castropignano, e sua diramazione da Torella alla comunale di Frosolone (Campobasso), *per memoria*.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 41).

Capitolo 165. Strada da Guilmi alla stazione di Casalbordino (Chieti), *per memoria*.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 42).

Capitolo 166. Strada dal Vomano sotto Forcella a Penne per Bisenti e Bacucco e sua diramazione Bisenti-Elice-Marina (Teramo), *per memoria*.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 45).

Capitolo 167. Strada da Opi per Forca d'Acero a San Donato (Aquila), lire 38,800.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 47).

Capitolo 168. Strada da Opi per Forca d'Acero a San Donato (Caserta), lire 114,482,

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 46).

Capitolo 169. Strada dalla Marsicana presso Cerchio ad Alfedena (Aquila), *per memoria*.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 47).

Capitolo 170. Strada da Santa Lucia nel Cicolano per la Valle del Salto a Rieti e diramazione da Santa Lucia per i Prati di Castiglione, la Sella di Acquafredda-Tornimparte, Civita Tommaso e Preturo alla nazionale Aquila-Teramo (Aquila), lire 143,900.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 48).

Capitolo 171. Strada da Santa Lucia nel Cicolano per la Valle del Salto a Rieti e diramazione da Santa Lucia per i Prati di Castiglione, la Sella di Acquafredda-Tornimparte, Civita Tommaso e Preturo alla nazionale Aquila-Teramo (Perugia), *per memoria*.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 48).

Capitolo 172. Strada dalla Barca dei Monaci a Raddusa (Catania), *per memoria*.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 49).

Capitolo 172-bis. Strada da Lercara a Chiusa per Filaga (Palermo), *per memoria*.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 50).

Capitolo 173. Strada da Francavilla a Lama dei Peligni per Semivicoli e Penne (Chieti), *per memoria*.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 52).

Capitolo 174. Strada da Capo d'Orlando

per Santa Domenica a Randazzo (Messina), lire 229,740.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 53).

Capitolo 175. Strada da Capo d'Orlando per Santa Domenica a Randazzo (Catania), lire 18,582.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 53).

Capitolo 176. Strada da Sant'Agata all'incontro della nazionale Termini-Taormina (Messina), lire 167,700.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 54).

Capitolo 177. Strada da Rotonda per Viggianello alla nazionale del Sinni presso Favale (Potenza), lire 153,976.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 55).

Capitolo 178. Strada delle Radici, da Sasuolo alle Radici in Val di Secchia (Reggio Emilia), *per memoria*.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 57).

Capitolo 179. Strada dalla nazionale Pontebbana, presso i Piani di Portis, per Tolmezzo, Rigolato, Sappada a Santo Stefano Montecroce (Udine), *per memoria*.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 58).

Capitolo 180. Strada dalla nazionale Pontebbana, presso i Piani di Portis, per Tolmezzo, Rigolato, Sappada a Santo Stefano Montecroce (Belluno), *per memoria*.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 58).

Capitolo 181. Diramazione della strada n. 58 da Villa Santina per Ampezzo-Lorenzago ed Auronzo al Monte Mesurino (Tronco Socchieve Ampezzo e ponte sul Fella) (Udine), *per memoria*.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 59).

Capitolo 182. Diramazione della strada nazionale n. 58 da Villa Santina per Ampezzo, Lorenzago ed Auronzo, al Monte Mesurino (Belluno), *per memoria*.

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 59).

Capitolo 183. Rettificazione e sistemazione della strada nazionale degli Abruzzi (Aquila), lire 67,050.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 1).

Capitolo 184. Rettificazione della strada nazionale d'Alemagna da Fortogna a Longarone (Belluno), *per memoria*.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 2).

Capitolo 185. Rettificazione della strada nazionale da Bologna a Firenze detta delle Filigare nel tratto fra Predosa e Sabbioni (Bologna), *per memoria*.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 3).

Capitolo 186. Riparazione alla strada nazionale del Tonale a Vezza d'Oglio e ricostruzione del ponte sul torrente Vallo-Grande (Brescia), *per memoria*.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 4).

Capitolo 187. Trasporto della nazionale del Tonale alla traversata di Pontagna (Brescia), lire 173,830.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 6).

Capitolo 187 bis. Ponte sul Flumendosa per la nazionale Orientale (Cagliari) *per memoria*.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 8).

Capitolo 188. Sistemazione di frane lungo la strada nazionale Appulo-Sannitica (Campobasso), *per memoria*.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 10).

Capitolo 189. Lavori di difesa alla strada Termini-Taormina contro le acque del torrente Pisciaro (Catania), *per memoria*.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 13).

Capitolo 190. Opera di consolidamento nei tratti 3° e 4° della strada nazionale Termini-Taormina (Catania), lire 48,504.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 14).

Capitolo 191. Deviazione della strada nazionale Angitola-Soverato tra i ponti Chiontillo ed Abate (Catanzaro) *per memoria*.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 16).

Capitolo 192. Ponte sul Coscile disalveato della strada nazionale n. 62 delle Calabrie (Cosenza) *per memoria*.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 18).

Capitolo 193. Ricostruzione del ponte in legno sul torrente Gesso, lungo la strada na-

zionale Cuneo-Ventimiglia presso Borgo San Dalmazzo (Cuneo), *per memoria*.

Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 19).

Capitolo 194. Rettificazione della strada nazionale Firenze-Ancona fra Ponte San Salvatore e Portone Pio (Macerata), *per memoria*.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 23).

Capitolo 195. Rettificazione della strada nazionale Spezia-Cremona fra il ponte Muraccio e la rampa d'accesso al ponte Capiro (Massa), *per memoria*.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 24).

Capitolo 196. Rettificazione della strada nazionale n. 44 fra il ponte di Campolungo e quello della Foce (Perugia), *per memoria*.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 26).

Capitolo 197. Ponte sul Burano lungo la strada nazionale Flaminia n. 44 (Pesaro) *per memoria*.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 27).

Capitolo 198. Rettificazioni e sistemazioni per le strade nazionali del Piccolo e Grande San Bernardo (Torino), lire 21,208.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 33).

Capitolo 199. Ponte sull'Adige sulla strada nazionale Mantova-Monselice (Verona), *per memoria*.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 35).

Capitolo 200. Allargamento del ponte della ferrovia sul Po presso Valenza per servizio di strada ordinaria (Alessandria), *per memoria*.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III n. 6).

Capitolo 201. Strada appenninica, dalla nazionale del Tanaro alla nazionale della Trebbia (Tronco Casella-Bromia-Molini di Montoggio) (Genova), *per memoria*.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 9).

Capitolo 202. Strada da presso Badia Tedalda sulla provinciale Sestinese pel Marecchia a Mercatino di Talamello sulla provinciale Feltresca (Tronco da Sestino a Badia Tedalda Arezzo), *per memoria*.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 22).

Capitolo 203. Strada da Sarsina per la

Valle del Savio a Bagno di Romagna e da Bagno di Romagna a Pieve Santo Stefano (Tronco da Capo Trave a Pieve Santo Stefano) (Arezzo), *per memoria*.

(Legge 23 luglio 1881, n. 363. Elenco III, n. 23).

(Il capitolo 204 fu soppresso con la nota di variazioni n. 276 quater del 23 marzo 1894).

Capitolo 205. Strada di Val d'Aso, dalla provinciale appenninica presso Comunanza alla stazione ferroviaria di Cedaso, con ponte sul fiume Aso (Tronco dal Fosso Inferno alla sponda destra del torrente Indaco) (Ascoli) *per memoria*.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, n. 25).

Capitolo 206. Ponti sul Reno al passo del Gallo presso Malalbergo ed al passo di San Prospero presso Poggio Renatico. (Rampe d'accesso e travata metallica per il ponte al passo di San Prospero presso Poggio Renatico) (Ferrara), *per memoria*.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, n. 39).

Capitolo 207. Strada dal Burrone Contrasto a Terranova con diramazione sopra Butera (Caltanissetta), *per memoria*.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 58).

Capitolo 207 bis. Ponte sull'Imera lungo la strada da Vigne Vanasco per Riesi, Sommatino e Della (Caltanissetta), *per memoria*.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 59).

Capitolo 207 ter. Strada da Mazzino alla nazionale Piazza Terranova (Caltanissetta), *per memoria*.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 60).

Capitolo 208. Ponte sull'Imera meridionale al passo Besaro tra Caltanissetta e Pietra Perzia sulla linea da Caltanissetta per la Madonna della Noce a Fondaco Canne (Caltanissetta), *per memoria*.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 64).

Capitolo 209. Strada da Palma di Montechiaro per Licata a Terranova. (Tronco del Burrone Portella a Licata) (Siracusa), *per memoria*.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 66).

Capitolo 210. Strada da Agnone a Castel di Sangro (Tronchi da Capracotta alla con-

trada Civitella e da San Pietro Avellana alla provinciale Sangrina) (Campobasso), *per memoria*.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 70).

Capitolo 211. Strada dalla provinciale Garibaldi al Piano di Saleto nei pressi di Lucito, Castel Bottaccio e Lupara a Larino, e per Ururi al confine della Capitanata verso Serracapriola, colle diramazioni per Montagano, per Guardialfiera, Casacalenda e Colletorto alla Capitanata. (Ponti sul Biferno detti Liscione e Gravellina e tronchi Castelbottaccio-Lupara; Ponte Liscione-Larino, nazionale Sannitica; provinciale (già nazionale) Sannitica-Ururi (1° tratto); Montagano-Vallocchia Natiello; Vallocchia Natiello-Ponticello n. 7 della già comunale di Limosano; Guardialfiera-Casacalenda e Colletorto provinciale di Cerrosecco) (Campobasso), lire 540,855. »

(Legge 23 luglio 1881, n. 33. Elenco III, n. 73).

Capitolo 212. Strada dal Ponte sul Trigno fra Tuffillo e Montemitro per la Buffaloria di San Felice Slavo, Acquaviva, Larino, Montorio, Montelongo per Rotello e Serracapriola per accedere alla stazione ferroviaria di Chieti. (Tronco da Montorio a Montelongo) (Campobasso), *per memoria*.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 78).

Capitolo 213. Strada dalla provinciale di Cerrosecco in Bonefro per Santa Croce di Magliano alla Capitanata (Tronco da Bonefro a Santa Croce di Magliano) (Campobasso) *per memoria*.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 79).

Capitolo 214. Completamento della strada di comunicazione diretta fra i circondari di Frosinone e Gaeta nei tenimenti di Vallecorsa e Lenola (Tronco dalla provinciale di Fondi alla Sella Quercia del Monaco confine di Roma) (Caserta), *per memoria*.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 81).

Capitolo 215. Completamento della strada di comunicazione diretta tra i circondari di Frosinone e Gaeta nei tenimenti di Vallecorsa e Lenola (Tronchi dall'Osteria di Castro al confine con Caserta) (Roma), lire 20,000.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 81).

Capitolo 216. Strada dalla stazione di San Valentino alla provinciale di serie fra Casale in Contrada e Pretoro (Chieti), *per memoria*.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 99).

Capitolo 217. Strada da Porlezza ad Oria (Tronco da Porlezza a Cima (Como), *per memoria*.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 106).

Capitolo 218. Strada da Cosenza per Aprigliano ed Acqua del Prete alla provinciale Coraci e nazionale Silana presso Acqua del Corvo, con diramazione da Aprigliano a Pian del Lago (Tronco da Aprigliano al fiume Craticello) (Cosenza), *per memoria*.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 111).

Capitolo 219. Strada da Coraci sulla nazionale per Scigliano, pressi di Altilia, Malito, Grimaldi, Aiello e Serra d'Aiello alla ferrovia Eboli-Reggio (Cosenza), *per memoria*.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 114).

Capitolo 220. Strada dalla stazione ferroviaria Rende-San Fili, passando per San Pietro e Castiglione, alla nazionale Silana (Tronco dal fiume Crati a Rende-San Fili (Cosenza), lire 156,320.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 115).

Capitolo 221. Strada dalla provinciale Rondavalsinni nei pressi di Oriolo alla stazione di Amendolara (Ponte sul Sarmento e tratti d'accesso) (Potenza), *per memoria*.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 117).

Capitolo 222. Strada litoranea Tirrena da Sapri al confine di Catanzaro. (Tronchi da Capo Bonifati a Cetraro; da Acquappesa al ponte Bagni di guardia; da Paola a San Lucido; dal fiume Fabiano alla Marina di Longobardi; e traversa di Amantea) (Cosenza), lire 309,400.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 118).

Capitolo 223. Ponte sul Po lungo la provinciale Cremona-Piacenza e relative opere di difesa (Cremona), *per memoria*.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 121).

Capitolo 224. Ponti sul Magra e sul Vara, per le comunicazioni interprovinciali di Ge-

nova con Massa e con l'Emilia, (Ponte sul Vara) (Genova), *per memoria*.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 142).

Capitolo 225. Ponti sul Magra e sul Vara per le comunicazioni interprovinciali di Genova con Massa e con l'Emilia (Ponte sul Magra) (Massa), *per memoria*.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 142).

Capitolo 226. Strada dalla stazione di Cammarata a Santo Stefano Quisquina (Tronco da San Giovanni in Gemini a Santo Stefano Quisquina (Girgenti), lire 54,000.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 147).

Capitolo 227. Strada da Ribera sulla provinciale di serie Porto Empedocle-Castelvetrano alla provinciale di Chiusa Scelfani, oltre il torrente San Carlo (Tronco dalla intercomunale Lucca-Villafranca a Calamonaci, e ponte interprovinciale sul torrente San Carlo) (Girgenti), *per memoria*.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 151).

Capitolo 228. Completamento della strada dalla Marina di Marciana a quella di Portoferraio, Porto Longone e Rio Marina (Livorno), *per memoria*.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 155).

Capitolo 229. Strada da Giardini per Francavilla alla nazionale Randazzo-Milazzo (Tronco dalla scala di Gaggi al torrente Favara) (Messina), lire 22,015.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 163).

Capitolo 230. Strada da Castroreale per Mandanici alla Marina di Santa Teresa di Riva (Tronco Mandanici-Roccalumera e traversa di Mandanici) (Messina), *per memoria*.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 164).

Capitolo 231. Strada da Sant'Agata di Militello, pei pressi di Alcara li Fusi, Longi, Galati, Ucria e Raccaia alla provinciale Patti-Randazzo (Tronchi da Sant'Agata di Militello a Militello Rosmarino e da Ucria alla provinciale Patti-Randazzo in contrada Favoscuro) (Messina), *per memoria*.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 165).

Capitolo 232. Completamento della provinciale Patti-Randazzo, con diramazione alla

provinciale Messina-Marine pei comuni di Montalbano, Basicò e Furnari (tronchi da Montalbano d'Elicona a Sella Sant'Elia da Blaida a Partella Renazzo a traversa di Furnari) (Messina), lire 12,690.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 166).

Capitolo 233. Strada da Castellammare per Gragnano, Pimonte ed Agerola all'incontro della provinciale Amalfi-Positano-Meta (tronco da Resicco al Traforo e rivestimento della galleria di Agerola e da Pianillo al confine con Salerno) (Napoli), *per memoria*.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 172).

Capitolo 234. Ponte sulla Dora Baltea presso Verolengo (Novara), *per memoria*.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 179).

Capitolo 235. Ponte sul Taro sulla provinciale Parma-Cremona (Parma), *per memoria*.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 186).

Capitolo 236. Strada dalla nazionale di Rieti per Labro e Morro al confine provinciale verso Leonessa (Perugia), *per memoria*.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 193).

Capitolo 237. Strada dall'Orviniense per Foggio Mojano e pei pressi di Percile e Roccagiovine alla Sublacense presso Vicovaro (tronchi dalla provinciale Valeria Sublacense al confine di Perugia) (Roma), lire 24,530.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 203).

Capitolo 238. Strada Orte-Amelia e ponte sul Tevere (tronco da Amelia al confine con Roma) (Perugia), lire 40,800.

Capitolo 239. Strada Orte-Amelia e ponte sul Tevere (tronco dal confine di Perugia alla prima risvolta sotto Orte, con ponte sul Tevere) (Roma), *per memoria*.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 204).

Capitolo 240. Strada dalla nazionale dell'Agri per Stigliano alla provinciale Potenza-Spinazzola per Montepeloso con ponte sul Basento (tronchi dalla nazionale dell'Agri alla traversa di Accettura; dalla Sella Petto di Triglio alla comunale di Garaguso; dal passaggio a livello presso la stazione di Grassano alla nazionale Appulo-Lucana, e ponte sul Basento) (Potenza), lire 49,000.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 209).

Capitolo 241. Prolungamento della strada Montemurro-Brienza per Sant'Angelo le Fratte alla stazione di Romagnano (Potenza), lire 11,610.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 212).

Capitolo 242. Strada da Moliterno alla nazionale del Sinni fra Latronico e Lauria (tronco dalla Piazza di Moliterno al fiume Maglie) (Potenza), *per memoria*.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 213).

Capitolo 243. Prolungamento della strada Brienza-Montemurro fino all'incontro della Potenza-Sant'Arcangelo verso Armento (tronco dalla provinciale Potenza-Sant'Arcangelo alla Piazza Aicella nell'abitato di Armento) (Potenza), *per memoria*.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 214).

Capitolo 244. Strada da un punto dell'Apulo-Lucana fra Grottole e Miglionico, con ponte sul Basento alla stazione di Ferrandina (tronchi, da presso Miglionico alla comunale obbligatoria di Ferrandina e ponte sul Basento) (Potenza), *per memoria*.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 215).

Capitolo 245. Strada dalla nazionale delle Calabrie verso Padula alla Brienza-Montemurro (tronco dall'abitato di Tramutola al Vallone Abete) (Potenza), *per memoria*.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 216).

Capitolo 246. Strada dalla nazionale delle Calabrie verso Padula alla Brienza-Montemurro (tronchi dal Vallone Abete alla nazionale delle Calabrie) (Salerno), *per memoria*.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 216).

**Martini Giovanni.** Ma che cosa facciamo onorevole presidente? Siamo qui in quattro e si passano con tanta indifferenza centinaia di capitoli!

**Presidente.** Si vede proprio che Lei non viene mai alla Camera e naturalmente, quando ci viene, non sa quello che facciamo. (*Benissimo!*)

Qui si tratta non d'altro che di coordinare nel bilancio capitoli già approvati con leggi speciali.

**Martini Giovanni.** Mi meraviglio di questa

sua accusa, signor presidente, perchè io sono dei più diligenti! (*Rumori*).

**Presidente.** Se fosse stato presente nei giorni passati, saprebbe che non si fa che dar lettura di stanziamenti già approvati per legge.

Capitolo 247. Strada da Laurito sulla provinciale di serie Cuccaro-Sanza per Castel Ruggiero a Torre Orsaia ed alla provinciale di serie Caselle in Pittari Scario. (Tronco dal Faraone a Torre Orsaia) (Salerno), lire 44,400.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 225).

Capitolo 248. Linea litoranea fra la Marina di Castellabate e quella di Casalicchio. (Salerno), *per memoria*.

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 226).

(*Il capitolo n. 249 fu soppresso con la nota di variazioni n. 276 quater del 23 marzo 1894*).

Capitolo 250. Strada dalla nazionale n. 51 bis per Santo Stefano a Montecroce di Comelico (Belluno), *per memoria*.

(Legge 9 luglio 1883, n. 1506, strada n. 1).

Capitolo 251. Strada da Arten per Fonzaso a Pontet di Montecroce, confine dello Stato austro-ungarico (Belluno), *per memoria*.

(Legge 9 luglio 1883, n. 1506, strada n. 8).

Capitolo 252. Strada da Cuneo a Prazzo (Cuneo), *per memoria*.

(Legge 9 luglio 1883, n. 1506, strada n. 29).

Capitolo 253. Sussidio dello Stato per le strade di 3<sup>a</sup> serie in dipendenza delle leggi 27 giugno 1869, n. 5147 e 30 maggio 1875, n. 2551, *per memoria*.

Capitolo 254. Concorso dello Stato per le strade di cui nell'elenco III della legge 23 luglio 1881, n. 333, che si costruiscono dalle Provincie direttamente, lire 1,000,000.

Capitolo 255. Casuali per lavori stradali di cui nelle leggi 30 marzo 1862, n. 517; 27 luglio 1862, n. 729; 27 giugno 1869, n. 5147; 30 maggio 1875, n. 2521; 23 luglio 1881, n. 333, Elenco II; e 9 luglio 1883, n. 1506, lire 550,000.

Capitolo 256. Casuali per lavori stradali di cui nella legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, lire 250,000.

Capitolo 257. Assegni fissi mensili al personale del Genio civile addetto ai lavori stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1888, lire 21,000.

Capitolo 258. Indennità di trasferte al personale del Genio civile addetto ai lavori

stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1888, lire 164,000.

Capitolo 259. Assegni mensili al personale straordinario addetto ai lavori stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1888, lire 250,000.

Capitolo 260. Indennità di trasferte e competenze diverse variabili al personale straordinario addetto ai lavori stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1888, lire 35,000.

Capitolo 274. Quota a carico dello Stato della spesa per lavori di sistemazione del Tevere (Leggi 15 aprile 1886, n. 3791 e 2 luglio 1890, n. 6936) (*Spesa ripartita*), lire 2,027,500.

Capitolo 317. Porto di Genova - Ampliamento e sistemazione del porto, lire 570,000.

Categoria seconda — *Movimento di capitali*. — *Accensione di crediti*. Capitolo 358. Anticipazione della quota spettante alla provincia di Roma sulla spesa dei lavori per la sistemazione del Tevere - Legge 15 aprile 1886, n. 3791 (Serie 3<sup>a</sup>) e 2 luglio 1890, numero 6936 (*Spesa ripartita*), lire 312,500.

Categoria terza — *Spese di costruzione di strade ferrate*. Capitolo 358 bis. Linea Roma-Solmona, lire 655,965.

Capitolo 359. Linea Parma-Spezia, lire 2,964,409.

Capitolo 360. Linea Faenza-Firenze, lire 1,175,940.

Capitolo 360 bis. Linea Eboli-Reggio, lire 543,000.

Capitolo 361. Linea Cosenza-Nocera Tirrena, lire 2,190,570.

Capitolo 362. Linea Gozzano-Domodossola, lire 2,131,188.

Capitolo 363. Linea Cuneo-Ventimiglia, lire 3,892,185.

Capitolo 364. Linea Macerata-Albacina, *per memoria*.

Capitolo 365. Linea Avezzano-Roccasecca, *per memoria*.

Capitolo 366. Linea Benevento-Avellino, lire 1,025,441.

Capitolo 366 bis. Linea Marina di Catanzaro-Stretto Veraldi, lire 590,700.

Capitolo 367. Linea Taranto-Brindisi, lire 88,002.

Capitolo 368. Linea Messina-Patti-Cerda, lire 1,930,000.

Capitolo 368 bis. Linea Siracusa-Licata, lire 20,000.

Capitolo 369. Linea Chivasso-Casale, *per memoria*.

Capitolo 369 bis. Linea Cuneo-Mondovì, *per memoria*.

Capitolo 369 ter. Linea Lecco-Como, lire 494,237.

Capitolo 369 quater. Linea Ponte S. Pietro-Seregno, lire 10,000.

Capitolo 370. Linea Parma-Brescia-Iseo, lire 80,000.

Capitolo 371. Linea Mestre-S. Donà-Portogruaro, lire 185,150.

Capitolo 371 bis. Linea Ferrara-Rimini, *per memoria*.

Capitolo 372. Linea Lucca-Viareggio, *per memoria*.

Capitolo 373. Linea Cajaniello-Isernia, lire 1,068,945.

Capitolo 374. Linea Salerno-San Severino, *per memoria*.

Capitolo 374 bis. Linea Foggia-Lucera, lire 10,000.

Capitolo 374 ter. Linea Candela-Rocchetta Melfi, *per memoria*.

Capitolo 374 quat. Linea Valsavoja-Caltagirone, lire 10,000.

Capitolo 375. Capitolo 375. Linea Ceva-Ormea, lire 781,869.

Capitolo 375 bis. Linea Portogruaro-Carsara, *per memoria*.

Capitolo 376. Linea Treviso-Motta, 131,030 lire.

Capitolo 376 bis. Linea Macerata-Civitanova, lire 19,000.

Capitolo 376 ter. Linea Borgo San Donnino-Cremona, lire 105,000.

Capitolo 377. Linea Sant'Arcangelo-Urbino-Fabriano, lire 4,400,000.

Capitolo 378. Somma a calcolo per aumenti di liquidazione, per transazioni di vertenze, per interessi e per altre maggiori spese impreviste relative alle linee e titoli di spesa che precedono, lire 12,091,625.

Capitolo 379. Linea Isernia-Campobasso, *per memoria*.

Capitolo 379 bis. Linea Roma-Segni, *per memoria*.

Capitolo 379 ter. Lavori straordinari per il ponte sul Po della linea Borgo San Donnino-Cremona, lire 120,000.

Capitolo 379 quat. Linea Teramo-Giulianova, *per memoria*.

Capitolo 379 quinq. Linea Moretta-Saluzzo, *per memoria*.

Capitolo 379 *sexies*. Linea Bricherasio-Barge, per memoria.

Capitolo 380. Materiale metallico per le linee costruite e da costruire a termini dell'articolo 4 della legge 24 luglio 1887, n. 4785 e degli articoli 1, 2, 3, 4 ed 8 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, lire 3,000,000.

Capitolo 381. Aumenti e miglieorie del materiale rotabile e d'esercizio della rete principale, in relazione ai bisogni della rete complementare, lire 5,650,000.

Capitolo 382. Quota di concorso dello Stato nella costruzione di strade ferrate di 4<sup>a</sup> categoria, concesse all'industria privata, lire 6,791,936.

Capitolo 383. Rimborso ai Corpi morali delle anticipazioni dai medesimi fatte delle quote a carico dello Stato per la costruzione delle linee complementari (articolo 15 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2<sup>a</sup> e articolo 18, alinea 5 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3<sup>a</sup>), lire 176,845.

Capitolo 384. Stazioni d'innesto per le linee concesse alle Società esercenti, per memoria.

Capitolo 384 *bis*. Ampliamenti e lavori nelle stazioni di Ferrara, Ravenna, Rimini, S. Benedetto, Treviso, Mestre, Lugo, Portogruaro, Brindisi, Messina, Ponte S. Pietro, binario indipendente Treviso San Giuseppe, Novara, Taranto, Spezia, Palermo, Avellino, Benevento, Borgosesia, Firenze, Bergamo, Reggio Calabria, Viareggio, lire 2,230,000.

Capitolo 385. Ampliamenti e lavori nelle stazioni di Aulla, Como, Cosenza, Chivasso, Cremona, Faenza, Fabriano, Mondovì, Parma, Portomaggiore, Roccasecca, Sarzana e lavori urgenti in conto capitale da eseguirsi in altre stazioni della rete principale, lire 2,000,000.

Capitolo 386. Spese per personale temporaneamente addetto al servizio delle costruzioni ferroviarie, lire 2,100,000.

Capitolo 387. Spese d'ufficio, lire 260,000.

Capitolo 387 *bis*. Alle Società esercenti in rimborso di spese per lavori, prestazioni e somministrazioni diverse alle Direzioni tecniche governative, per spese di studio di progetti e per corrispettivo di spese generali di direzione dei lavori eseguiti a norma dell'articolo 81 del capitolato d'esercizio, lire 5,230,000.

Capitolo 387 *ter*. Spese per compimento e saldo di lavori relativi alle 19 linee comple-

mentari contemplate dalla legge 24 luglio 1887, n. 4785 (serie 3<sup>a</sup>), lire 896,963.

Stanziamiento complessivo:

Categoria I. Spese effettive (*parte ordinaria e straordinaria*), lire 61,318,670.

Categoria II. Movimento di capitali (*parte straordinaria*), lire 312,500.

Categoria III. Costruzione di strade ferrate (*parte straordinaria*), lire 65,000,000.

Categoria IV. Partite di giro, lire 407,727.92.

Totale lire 127,038,897.92.

(È approvato).

Pongo ora a partito l'articolo 1<sup>o</sup> del disegno di legge che rileggo:

« Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1<sup>o</sup> luglio 1894 al 30 giugno 1895, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. »

(È approvato).

« Art. 2. È prorogata per l'esercizio finanziario dal 1<sup>o</sup> luglio 1894 al 30 giugno 1895 l'autorizzazione data al Governo del Re con l'articolo 55 della legge 5 luglio 1882, numero 874, pel modo di provvedere al pagamento degli stipendi, delle indennità e competenze spettanti al personale del Genio civile per la parte eccedente i fondi dei capitoli numeri 12, 13, 14, 17 e 19 del presente stato di previsione ed entro il limite delle somme stanziare ai capitoli numeri 31, 35, 49, 51, 55, 257, 258, 259, 260, 265, 267, 268, 270, 272, 275, 315, 349 e 386 dello stato medesimo. »

(È approvato).

**Votazione a scrutinio segreto dei bilanci del tesoro e dei lavori pubblici.**

**Presidente.** Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto di questo bilancio e di quello del tesoro, che fu approvato per alzata e seduta nella tornata antimeridiana.

Si faccia la chiama.

**Suardó, segretario, fa la chiama.**

*Prendono parte alla votazione:*

Afan de Rivera — Ambrosoli — Antonelli — Anzani — Aprile — Arbib.

Baccelli — Barazzuoli — Barzilai — Ba-

sini — Bastogi Gioachino — Beltrami — Berti Domenico — Bertolini — Bonacossa — Bonajuto — Bonasi — Bonghi — Bonin — Borruso — Boselli — Branca — Brunetti Gaetano — Brunialti — Brunicardi — Bufardeci.

Cadolini — Cambiasi — Campus-Serra — Canegallo — Capaldo — Castorina — Cavallotti — Centurini — Chiapusso — Chiaradia — Chinaglia — Chindamo — Cibrario — Cirmeni — Cocco Ortu — Cocito — Colombo Giuseppe — Comandù — Costantini — Cremonesi — Cucchi.

Damiani — Daneo — Danieli — Dari — D'Ayala-Valva — De Amicis — De Gaglia — Del Balzo — De Martino — De Nicolò — De Riseis Giuseppe — De Riseis Luigi — Di Belgioioso — Di Blasio — Di Rudini — Di San Donato — Donati.

Elia — Ercole.

Facheris — Falconi — Fani — Ferracciù — Ferrari Luigi — Fili-Astolfone — Filopanti — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortunato — Franceschini — Frascara — Fulci Nicolò — Fusco.

Gabba — Galli Roberto — Gallo Niccolò — Gasco — Gatti-Casazza — Ghigi — Giacomelli — Gianturco — Giordano-Apostoli — Giorgini — Giovagnoli — Giovanelli — Grandi — Guicciardini.

Imbriani-Poerio.

Lacava — Lampiasi — Lanzara — La Vaccara — Lazzaro — Leali — Levi Ulderico — Lo Re Nicola — Lovito — Lucchini — Lucifero — Luzzatti Luigi.

Marinelli — Mariotti — Masi — Maury — Mazzino — Mecacci — Mel — Mestica — Miceli — Miniscalchi — Miraglia — Mocenni — Modestino — Montagna — Montenovesi — Monticelli — Mordini — Morin — Murmura.

Nasi — Nicolosi — Nigra.

Omodei — Orsini-Baroni — Ostini — Ottavi.

Palizzolo — Panattoni — Pandolfi — Panizza — Papa — Papadopoli — Parona — Pastore — Paternostro — Pavia — Piccolo-Cupani — Pierotti — Pompilj — Pugliese — Pullino.

Quartieri.

Randaccio — Rava — Riboni — Rizzetti — Rizzo — Rocco — Roncalli — Rospigliosi — Roux — Rubini — Ruffo — Ruggieri Giuseppe.

Sacchetti — Sanguinetti — Sani Giacomo — Saporito — Scaglione — Scaramella-Mannetti — Schiratti — Sciacca della Scala — Silvani — Sineo — Socci — Sola — Solimbergo — Solinas Apostoli — Sonnino Sidney — Sorrentino — Spirito Francesco — Squitti — Stelluti-Scala — Suardo Alessio.

Testasecca — Toaldi — Tondi — Torlonia — Trompeo — Turbiglio Sebastiano.

Ungaro.

Vacchelli — Valle Angelo — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Vendramini — Vienna — Villa — Vischi — Visocchi — Vollaro-De Lieto.

Weill-Weiss — Wollemborg.

Zainy — Zecca — Zeppa — Zucconi.

*Sono in congedo:*

Adamoli — Agnetti — Amore — Andolfato — Arnaboldi.

Barracco — Bastogi Michelangelo — Berio — Berti Ludovico — Bettolo — Bocchialini — Brunetti Eugenio.

Caetani Onorato — Cafiero — Calpini — Campi — Canzi — Cao-Pinna — Capoduro — Cappelli — Carenzi — Cavagnari — Cavalieri — Cerruti — Chiesa — Civelli — Comandini — Conti — Coppino — Costa.

D'Alife — D'Andrea — De Giorgio — De Luca Paolo — Delvecchio — De Puppi — Di Broglio — Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio.

Farina Nicola — Flaùti — Fortis — Frola — Fusinato.

Gallavresi — Gavazzi — Gianolio — Graziadio.

Lochis — Lorenzini — Lucca Piero — Luzzatti Ippolito.

Marazio Annibale — Materi — Merzario — Monti.

Paolucci — Pellerano — Pelloux — Pignatelli — Pisani — Poli Giovanni — Ponti — Pottino — Pullè.

Quintieri.

Raggio — Rosano.

Salandra — Sanvitale — Scalini — Seristori — Silvestri — Simonelli — Sormani — Spirito Beniamino — Suardi Gianforte.

Torelli — Tornielli — Torrigiani — Tortarolo — Triepi.

Vaccaj.

*Sono ammalati:*

Di Marzo.  
Fasce.  
Galeazzi — Grimaldi — Guj.  
Lugli.  
Pais-Serra — Perrone.  
Zizzi.

*Assente per ufficio pubblico:*

Baratieri.

### Presentazione di una relazione.

**Presidente.** Invito l'onorevole Giovanelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Giovanelli.** Mi onoro di presentare alla Camera, a nome della Giunta generale del bilancio, la relazione intorno al disegno di legge per maggiori assegni e corrispondenti diminuzioni sul bilancio di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1893-1894.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

### Discussione del disegno di legge: Correzione di un errore nel testo della legge di pubblica sicurezza.

**Presidente.** Lasceremo le urne aperte e procederemo nell'ordine del giorno il quale reca la discussione del disegno di legge: Per correzione di un errore nel testo della legge di pubblica sicurezza.

Onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno, accetta che la discussione si apra sul disegno della Commissione?

**Galli, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Accetto.

**Presidente.** Do lettura dell'articolo unico.

« *Articolo unico.* Gli articoli 50 e 52 della legge 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3<sup>a</sup>) sulla pubblica sicurezza, sono ripristinati nei termini seguenti:

« Art. 50. Non possono aprirsi, senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del Circondario, alberghi, locande, trattorie, osterie, caffè, nè altri esercizi in cui si vendano al minuto • si consumino vino, birra, liquori od altre bevande, nè sale pubbliche per bi-

gliardi o per altri giuochi leciti, nè stabilimenti di bagni.

« Art. 52. Qualora trattasi di osterie, bettole od altri esercizi nei quali si smerchino al minuto • si consumino vino, birra od altre bevande alcooliche, la Giunta dichiarerà nel suo parere se, in vista del numero degli esercenti, non convenga negare l'apertura di nuovi esercizi. »

La discussione è aperta, l'onorevole Lucchini ha facoltà di parlare.

**Lucchini.** Quando venne innanzi alla Camera questo progettino, ho pensato subito che dovesse trattarsi della correzione di qualche errore attribuito (come al solito) ai predecessori dell'onorevole Crispi; ma invece si tratterebbe di un errore commesso dallo stesso presidente del Consiglio o da chi per lui, imperocchè la legge di pubblica sicurezza, alla quale si riferisce questa pretesa correzione, porta la firma ed è opera, almeno nell'ultimo suo testo, dello stesso onorevole Crispi.

Allora ho detto: Siccome *errare humanum est*, così anche l'onorevole Crispi questa volta potrebbe avere errato. (*Oooh!*). Ma lo strano si è che io non consento affatto nell'opinione dell'onorevole presidente del Consiglio, di aver commesso un errore, che io non trovo assolutamente nella legge.

A comprovare il suo asserto il presidente del Consiglio presentava un estratto dall'Archivio di Stato, portante il testo degli articoli in questione, quali uscirono dalle discussioni del Parlamento; il secondo, un altro estratto dallo stesso Archivio, col testo degli articoli quali risultarono nella legge definitiva e coordinata col Codice penale.

Poichè conviene ricordare l'ultima curiosa fase nella elaborazione della legge di pubblica sicurezza. Il testo della legge, come di qualunque altra, venne discusso e approvato dal Parlamento, ma fu dato al Governo il mandato di coordinarlo con quello del nuovo Codice penale.

Questo sarebbe stato regolarissimo; se non che venne ancora stabilito che la legge di pubblica sicurezza si sarebbe promulgata nello stesso giorno, nel quale si sanzionava e pubblicava il Codice penale. Era semplicemente assurdo, però, che la legge di pubblica sicurezza si potesse coordinare nell'istante medesimo, che si pubblicava il Codice penale.

Ciò ha prodotto degli inconvenienti, che sarebbe lungo indicare; ma ciò spiega come

della legge esistano due testi nell'Archivio di Stato.

Ora dice il Governo che nel passaggio da un testo all'altro della legge è incorso un errore negli articoli 50 e 52, là dove si tratta della licenza occorrente per aprire ed esercitare locande, trattorie, osterie, caffè e altri consimili spacci di vino, birra, liquori e simili bevande. La legge richiede che in tali esercizi le bevande non solo si vendano, ma si ancora si consumino. Il Governo afferma esser questa la conseguenza di un errore materiale di locuzione, perchè in luogo di dire « si vendano e si consumino », deve dirsi « si vendano o si consumino », come si leggeva nel testo approvato dal Parlamento e depositato nell'Archivio di Stato.

Ma a me sembra che sia il Governo in errore nel ritenere che invece della *e* ci debba stare la *o*. E prima di tutto, dobbiamo notare l'importanza del cambiamento di questa particella, poichè, ove il cambiamento si accettasse, sarebbero soggetti alla licenza non solo gli esercizi dove si vendono e si consumano, ma anche quelli dove si vendono soltanto le bevande anzidette; ed è noto come in alcune regioni del nostro paese sia esteso l'uso degli spacci di vino, anche sulla pubblica via, senza fermativa.

Pare a me pertanto che il motivo delle disposizioni si riferisca unicamente agli esercizi nei quali la gente fa sosta e si raduna. Ivi soltanto è la ragione di esigere una licenza, cioè di esercitare una vigilanza dell'autorità sopra lo spaccio. Ivi soltanto è possibile che si avverino disordini, che si commettano fatti i quali sollecitino l'ingerenza e l'ispezione dell'autorità; mentre dove la vendita sia fatta senza alcun convegno di persone, non vi è timore di inconvenienti o disordini che autorizzino l'intervento della polizia.

Per lo meno si deve ammettere che è questione di apprezzamento. E se è questione di apprezzamento, non può parlarsi di errore; perchè può benissimo attribuirsi al legislatore, all'ultimo momento della revisione della legge di pubblica sicurezza, la volontà di informarsi a questo concetto, che secondo me è il più corretto. Perchè laddove sottometteste alla licenza dell'autorità lo spaccio di vino, liquori e altre bevande, anche quando non vi sia consumazione sul posto, la ragione della disposizione bisognerebbe

trovarla, non già nell'ordine pubblico, nella pubblica sicurezza, ma in altro campo, e parla in relazione con la libertà del commercio, con la libera concorrenza.

Ma io vado più in là e dico: neppure si può supporre che sia incorso un errore materiale, perchè in tutti i progetti precedenti a quello che ha avuto la fortuna di diventar legge, le cose stavano precisamente come ora stanno nella legge presente. Anzi, nei progetti del 15 novembre 1882, di Depretis, e 22 giugno 1886, dello stesso Depretis, vi è una disposizione (capoverso dell'articolo 77) che suona in questi termini:

« Non è soggetta a quest'obbligo (della licenza) la vendita al minuto del vino, purchè non si consumi sul luogo ove si smercia. »

Più chiaro di così la legge non avrebbe potuto esprimersi.

Dopo, nel progetto Crispi, si tolse quella disposizione; ma si disse nell'articolo « in cui si vendano e si consumino », che vale lo stesso. Se adunque errore vi è commesso, esso fu nel testo del 1888, quando alla particella *e* vi è sostituita la particella *o*.

E la relazione Depretis del 1882, riprodotta testualmente in quella che accompagna il progetto del 1886, dice, spiegando quella disposizione: « Se non vi è convegno di persone, cessa o diminuisce il pericolo del disordine, e per conseguenza anche la ragione che giustifica e rende necessario l'intervento dell'autorità, mentre in tal guisa si favoriscono tutti quei piccoli proprietari e conduttori di vigneti, che diversamente non potrebbero con vantaggio esitare il vino dei loro poderi. » Io non credo che più autenticamente si possa spiegare il senso della legge.

Non si affermi adunque che si tratti di una svista incorsa, ma si dica e si comprenda bene che si vuol estendere il precetto della legge e stabilire non già un provvedimento di sicurezza pubblica, ma un nuovo vincolo alla libera concorrenza. E votando questa legge, almeno si sappia che è qualcosa più della semplice correzione di un errore.

Già le leggi non si deve ammettere che errino mai. Sia pure una correzione, ma non di un errore, che non esiste, bensì di un apprezzamento.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Vischi.

**Vischi.** Non mi pare molto utile o concludente la discussione fatta dall'onorevole

Lucchini per assodare se correggiamo un errore o facciamo una modificazione della legge vigente.

Se, come ha rilevato la Commissione, in tutti i lavori preparatorii della legge di pubblica sicurezza si parlava non di *e*, ma di *o*, noi con questa proposta veniamo evidentemente a reintegrare l'antico pensiero del legislatore. Sarà avvenuto come vuole il mio amico onorevole Lucchini, o diversamente; ma poichè una lettera diversa si trova nella legge, e quella lettera diversa, secondo il Governo proponente, muta il significato della legge, non ci resta che vedere se vogliamo o no ratificare l'errore.

Indubbiamente l'errore aveva reso più mite la legge, perchè, secondo la legge vigente (ed io dirò secondo la dizione errata), un cittadino per incorrere nelle prescritte restrizioni della libertà dello smercio doveva avere due condizioni, cioè: lo smercio al minuto *ed* il consumo del vino, della birra, ecc. Invece, secondo la correzione, che ci si propone, basterà l'una o l'altra cosa.

E quando mi ricordo di ciò che sono, in pratica, queste vendite e questi piccoli esercizi, mi persuado che, davvero, noi finiremo col vincolare forse troppo queste minute vendite, che, specialmente in taluni momenti e nelle regioni meridionali, servono per liberarci di vini dell'anno precedente e che ingombrano le cantine, mentre si approssima la nuova vendemmia.

Tuttavia se il Governo trova indispensabili questi maggiori rigori, non sono alieno dal dare il mio voto alla presente proposta di legge.

Però, mi permetta la Camera di rivolgere all'onorevole sotto-segretario di Stato per lo interno una raccomandazione circa l'interpretazione che taluni prefetti, specialmente delle provincie settentrionali, hanno dato all'articolo 52 della legge.

Questo articolo dice che la Giunta dichiarerà nel suo parere se, in vista del numero degli esercenti, non convenga negare l'apertura di nuovi esercizi.

Evidentemente quello che si vuole dalla Giunta è un parere per illuminare il provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza. Ma, come ho detto, in determinate regioni di Italia, le autorità di pubblica sicurezza hanno creduto che solamente perchè vi era un parere contrario si dovesse senz'altro negare il

permesso per l'apertura del nuovo esercizio. Questa, che può parere poca cosa, ha dato luogo a molti inconvenienti ed a grandi disastri finanziari di poveri cittadini, che hanno creduto di trasportare vino nelle accennate regioni, confidando nelle parole della legge, e sperando che nessun ostacolo vi sarebbe stato posto all'esercizio della minuta vendita.

In alcuni paesi, o per antipatia verso il vino meridionale, o per proteggere grandi elettori amministrativi, i quali avevano esercizi simili, o per altre ragioni che è meglio non dire, per non fare una discussione un po' antipatica, le Giunte comunali hanno opinato che non si dovesse aprire un nuovo esercizio: e l'autorità di pubblica sicurezza, come ho detto, ha creduto di non potere che uniformarsi a quella opinione; anzi ha detto di non potere acconsentire appunto per quel parere contrario.

Se le ragioni addotte dalla Giunta comunale sono giuste, riconosco che l'autorità di pubblica sicurezza vi si uniformi; ma non posso ammettere che questa, quasi per declinare la responsabilità del diniego del permesso, venga, violando la legge, a dire che osta il detto parere, quale che sia, per i suoi nascosti fini.

Altra volta con apposita interrogazione invitai il ministro dell'interno a voler richiamare l'attenzione dei prefetti sulla corretta interpretazione di questo articolo di legge, affinchè, tenute presenti le circostanze tutte, queste fossero vagliate, di fronte al parere della Giunta comunale; nel senso cioè che quel parere sia, quale lo vuole la legge, soltanto consultivo. Il ministro mi promise che una circolare avrebbe emanata in questo senso. Io aspettai la circolare; ma, per quanto mi sappia, questa non è venuta sin oggi. Mi voglio augurare che il Ministero, in omaggio alla parola stessa della legge, vorrà quella circolare emanare, e così togliere molti inconvenienti, che, come ho detto, sono stati in alcune circostanze assai pregiudizievoli. (*Benissimo!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

**Imbriani.** Io mi trovo ad aver presentato una interrogazione al ministro dell'interno, per conoscere quali disposizioni intenda prendere per garantire ai cittadini di ogni parte d'Italia l'esercizio della vendita del vino o di altri prodotti in tutti i Comuni dello Stato.

Ora, a proposito di questa variazione che

si vuole introdurre nella legge (chè di una variazione proprio si tratta) io sono d'accordo col deputato Lucchini, perchè una legge pubblicata da sei anni, non può dirsi che contenga errori. Adesso si vuole modificare il testo della legge in senso restrittivo, parliamoci chiaro; ed è inutile invocare, per far ciò, il bisogno di correggere un errore materiale. Si vuol restringere, perchè adesso qui in questa Camera c'è un soffio di restrizione in tutto e per tutto; si può anche chiamare un soffio di reazione perchè dalle piccole alle grandi cose si cerca di limitare in tutto la libertà individuale dei cittadini e l'esercizio di essa nella vita pubblica; si vuole insomma violare la libera concorrenza in tutto e per tutto.

Orbene, questa nuova limitazione di libertà individuale sarà di un gravissimo danno alle produzioni italiane e specialmente a quelle del mezzogiorno d'Italia. Io ho una quantità di reclami (e perciò aveva presentato la interrogazione) di cittadini pugliesi, i quali trasportano il loro vino nell'alta Italia per aprirvi delle vendite, ma che poi trovano ostacoli di tutti i modi per l'apertura dei loro esercizi.

Per esempio: io so di un tale che è rimasto rovinato per cagione del prefetto di Vicenza. Costui aveva portato i suoi prodotti a Thiene, ma non potè ottenere la licenza di vendita, contrariamente alle disposizioni della legge; ed ebbe ripulse continue ed anche ripulse condite da cattivi modi dal prefetto, il quale lo ha allontanato negandogli giustizia. E siccome non ci è ricorso al Tribunale in via amministrativa, ha dovuto adattarsi all'ingiustizia!

Un altro pugliese, nella provincia di Piacenza, è stato rovinato per la stessa ragione. È inutile dire quindi di quali dannose conseguenze questa variante possa essere feconda. I piccoli proprietari e i coloni non potranno più, senza una licenza, cercar di vendere i loro prodotti al minuto, e perderanno così l'ultima, l'ultimissima risorsa, specie nei dintorni di Napoli.

**Leali.** E qui nella nostra Provincia?

**Imbriani.** Cito le vicinanze di Napoli perchè, avendo i savissimi amministratori della città di Napoli messo un dazio d'entrata senza distinzione di qualità dei vini, di lire 127.50 per carro, ossia per ogni undici ettolitri, ed essendo il valore del vino inferiore talora alla metà del dazio, l'ultima risorsa dei con-

tadini era quella di vendere tal vino al minuto ad un soldo al litro. Ma adesso anche questo sarà loro vietato, poichè essi dovranno correre alla prefettura per poter avere la licenza necessaria.

Per l'agricoltura il poter commerciare i prodotti del suolo, che non si trovano in certe parti, portandoveli da dove ce ne sono in abbondanza, recando così soddisfazione ai veri bisogni ed insieme facendo il vantaggio del consumatore, perchè così si apre adito alla concorrenza, era una risorsa che ora si distrugge, e senza alcuna ragione.

Io vi domando se in ciò vi sia senno da legislatori! Quindi, io voterò contro questa che non è correzione di un errore, ma è modificazione che accresce gli ostacoli; che danneggia immensamente le classi agricole, le classi commercianti, il libero commercio; che crea centomila piccoli monopoli e danneggia immensamente tutti gli Italiani in generale, e specialmente tutti i produttori delle Provincie meridionali.

### Presentazione di relazioni.

**Presidente.** Invito l'onorevole Francesco Spirito a venire alla tribuna per presentare una relazione.

**Spirito F.** Mi onoro di presentare alla Camera due relazioni: una intorno al disegno di legge intitolato: « Provvedimenti di sicurezza pubblica; » l'altra intorno al disegno di legge intitolato: « Sulla istigazione a delinquere e sull'apologia dei reati commessi col mezzo della stampa. »

**Presidente.** Queste relazioni saranno stampate e distribuite agli onorevoli deputati.

**Imbriani.** Addio libertà di stampa!

**Segue la discussione del disegno di legge per correzione di un errore nel testo della legge di sicurezza pubblica.**

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunialti.

**Brunialti.** Io non avrei chiesto di parlare per intrattenermi di questa legge; ma anch'io credo, come l'onorevole Lucchini, che non si tratti di correggere un errore di stampa, bensì di sostituire ad una disposizione liberale una disposizione più restrittiva.

Ora, come io non credo alla efficacia delle

misure restrittive, improvvisate in tempi anormali, nè in questa nè in alcun'altra materia, mi sarei limitato a votar contro la legge. Ma ho creduto mio dovere di chiedere di parlare, allorché i colleghi Vischi e Imbriani, a proposito d'una questione di legislazione, hanno sollevata una questione amministrativa.

Nessun dubbio che, rimanga la legge attuale, o sia, come il Governo propone, modificata, noi ci troviamo in presenza di una facoltà che il Governo ha, di concedere la licenza per la vendita di vino. Questa licenza potrà essere limitata, come è al presente, alle osterie dove il vino si vende e si consuma; potrà essere, invece, richiesta anche per le osterie e gli spacci dove il vino soltanto si esporta. In ogni modo, l'autorità di pubblica sicurezza ha il diritto di concedere o negare questa licenza.

Ora io vorrei persuadere i miei onorevoli colleghi che, se nelle Provincie settentrionali tempo fa è avvenuto qualche abuso, si è trattato precisamente del caso in cui in piccoli comuni (perchè ciò, non può avvenire che nei piccoli Comuni) vi erano sindaci, assessori, consiglieri comunali influenti i quali avevano un'osteria, e volevano vendere il loro vino. Ed in questo caso davano talvolta alle autorità di pubblica sicurezza informazioni ostili contro chiunque avesse voluto andare in quel Comune a vendere il suo vino. Ma io posso assicurare che questa ostilità non rifletteva soltanto i venditori di vino meridionale, ma si manifestava contro tutti coloro i quali venivano in certo modo a guastare il mestiere a questi locali produttori di vino.

**Imbriani.** Non ho detto questo.

**Brunialti.** È facile comprendere come il numero minore o maggiore di bettole, di spacci di vino in un comune sia in relazione col mantenimento della pubblica sicurezza.

Il Governo ha sempre ritenuto che, allorché questi spacci di vino e di liquori sono troppo numerosi, ne possa derivare una perturbazione per l'ordine pubblico.

In una città citata dall'onorevole Imbriani, che ha poco più di 5,000 abitanti, vi erano più di quaranta spacci di vino, e di questi non pochi erano tenuti da cittadini delle Provincie meridionali.

Ma, quando a questi 40 e più spacci di vino altri se ne voilerò aggiungere, la Giunta comunale diede giustamente parere contrario

a parecchie domande di cittadini del Comune per le quali vi erano le stesse ragioni che si sarebbero potute addurre contro cittadini di qualsiasi altra parte d'Italia.

Respinte queste sette od otto domande di cittadini di quel Comune, il prefetto ha creduto opportuno di respingere anche domande fatte da cittadini di altre parti d'Italia ed ha fatto bene.

Quello che io tengo a dichiarare si è che tanto nella mia Provincia, quanto in tutte le altre Provincie del regno, non si può fare nessuna distinzione tra cittadini di qualsiasi parte d'Italia: tutti sono i benvenuti. Vi può essere questione di concorrenza, questione di bottega, ma si manifesta contro qualunque concorrente, in qualunque parte d'Italia sia nato, e non vuole essere addotta per limitare il diritto, e vorrei dire il dovere di ogni autorità comunale di impedire l'eccessivo e pericoloso moltiplicarsi di tali servizi.

Prego dunque i miei onorevoli colleghi di ritenere che nelle nostre Provincie coloro che vendono vini delle Provincie meridionali sono già in gran numero, e dovunque il numero complessivo degli esercizi non è eccessivo, noi continuiamo ad accoglierli con la stessa cortesia e benevolenza con cui accogliamo i cittadini di qualunque altra parte d'Italia.

**Presidente.** L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare.

**Imbriani.** Io non ho detto che veniva rifiutato soltanto ai meridionali, ho detto che i meridionali ne risentono il maggior danno, deputato Brunialti, e non lo potete negare.

Vi potrei citare altri Comuni della provincia di Udine, dove molti commercianti (ripeto, ne ho un incartamento) si sono trovati rovinati, perchè avevano condotto la loro merce e non hanno potuto venderla. E badate che non si trattava soltanto di vendita al minuto, ma anche di vendita in fusti.

Ma ritorno alla legge, e lascio da parte gli argomenti del deputato Brunialti, perchè i miei appunti poi non erano diretti semplicemente al Veneto, avendo io citato anche Piacenza, che è un Comune di più decine di migliaia di abitanti, dove si vende molto vino meridionale, ed è stata una fortuna negli anni passati, perchè essendo stati scarsi i prodotti del suolo, si è potuto aver vino a buon mercato e vino igienico. Ma non è

neppure da parlare di meridionali, io parlo del danno generale di tutti i cittadini d'Italia. Così era formulata la mia interrogazione, e proprio mi dispiace che il deputato Brunialti abbia voluto far sdrucchiolare la questione sopra un terreno così piccino.

Dunque tornando alla legge, io dico, che con questa nuova dicitura, anche i produttori che vendono i prodotti del proprio suolo nelle città dovranno fornirsi della licenza della prefettura o dell'autorità di pubblica sicurezza.

È insomma una nuova barriera, un nuovo ostacolo che si mette al libero commercio.

Ciò non ritengo che sia troppo consentaneo nè coll'indirizzo dei tempi nè con i bisogni economici di tutti gli italiani.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Fili-Astolfone, relatore.** Veramente non mi aspettava che per una leggina, come quella di cui noi ci occupiamo, sorgessero gli atleti della Camera (*Ooh!*) a combatterla sotto tutti gli aspetti.

La scienza giuridica penale è stata rappresentata dall'onorevole Lucchini, primo nell'arringo. L'onorevole Vischi è venuto dopo a parlarci di una correzione che la legge merita. L'onorevole Imbriani è venuto quindi a parlare perfino di un soffio di reazione.

Io comincio dal chiedere scusa all'onorevole Imbriani se non posso seguire i suoi consigli. Egli ci ha detto: abbandonate questa legge, non la portate più innanzi. Io sono qui mandatario della Commissione parlamentare, la quale mi ha dato incarico col suo voto di sostenere questa legge. Dunque l'onorevole Imbriani mi perdoni se continuo a sostenerla.

E passo all'onorevole Lucchini. Egli ha osservato che questo disegno di legge non tratta veramente della correzione pura e semplice di una particella o di un errore, ma tratta di una modificazione sostanziale che dovrebbe introdursi nella legge ed ha dimostrato il suo argomento ricorrendo ai disegni di legge presentati dall'onorevole Depretis dove è chiaramente e nitidamente specificato il suo pensiero.

Ora, onorevole Lucchini, io rendo omaggio al suo ingegno, ma noi dobbiamo pur credere ai documenti che ci furono esibiti a sostegno di questo disegno di legge; ed i documenti dicono chiaro che nell'atto originale della

legge che porta la firma di Sua Maestà, esiste la dizione *o* invece della dizione *e*.

**Imbriani.** E ve ne accorgete sei anni dopo?

**Fili-Astolfone, relatore.** Nessuno può determinare il momento in cui si può accorgersi degli errori; e poi il rimprovero non può essere diretto a noi.

Ora questo documento che è sottoposto alla Camera, voi non potete infirmarlo, non potete negare che nell'originale esista la particella *o* invece dell'*e*, altrimenti bisognerebbe dire che siamo stati mistificati, ingannati dal Governo che ha presentato il disegno di legge, ed il Governo dovrebbe rispondere di questo atroce inganno dinanzi alla Camera. Ma per dimostrare ciò che avete asserito, dovevate produrre un altro documento affinché la Camera potesse persuadersi del contrario.

Ora se al documento ci crediamo, è giustificato il disegno di legge. Non nego però che la correzione della particella *e* in *o* produce qualche danno.

**Imbriani.** Grandissimi danni!

**Fili-Astolfone, relatore.** Se vuole che gonfi la voce dirò grandissimi, immensi danni!

**Imbriani.** Voi scherzate, ma i produttori ne risentiranno gravi danni.

**Fili-Astolfone, relatore.** Non scherzo, e deve avere la compiacenza di ritenere che quando parliamo qui non scherziamo.

Dunque il danno è veramente sensibile, poichè è evidente che chi smercia all'ingrosso e al minuto è sottoposto alla licenza, sia per l'igiene, sia per quanto riguarda la tassazione.

**Imbriani.** Per la tassazione specialmente.

**Fili-Astolfone, relatore.** Non sono però dell'opinione dell'onorevole Lucchini che lo spaccio al minuto si possa compiere anche in mezzo alla via.

La legge, quando si serve delle parole caffè, osterie, esercizi pubblici, determina quei luoghi dove la frequenza è ordinaria ed abituale per lo smercio di liquori, vino ed altri generi.

Dunque lasciando da parte altre cose, ripeto, è questione soltanto di vedersi se è nel vero il Governo quando nel chiedere la correzione di quest'articolo di legge vi dice che nell'originale esisteva la particella *o* e che nella coordinazione fu messa la *e*. Ma voi avete osservato, onorevole Lucchini, che il ministro dell'interno ebbe la facoltà, che è sempre eccezionale, del coordinamento della

legge col Codice. Questa coordinazione avvenne contemporaneamente. Per la pubblicazione contemporanea del Codice penale, e della legge di sicurezza pubblica, il coordinamento, che per solito si fa posteriormente, si dovette farlo anteriormente alla pubblicazione della legge, e ciò per evitare di avere due Codici, uno diverso dall'altro.

Dunque era naturale che la coordinazione precedesse la pubblicazione della legge. Ed io che feci parte della Commissione che riferì su quella legge, ricordo che quest'incarico fu dato ad un egregio collega, l'onorevole Cuccia, dal guardasigilli, onorevole Zanardelli.

Non mi fermo di più su queste osservazioni e credo di aver così risposto tanto all'onorevole Lucchini, quanto all'onorevole Imbriani, al quale, senza disconoscere alcuni inconvenienti, come mandatario della Commissione, non potevo rispondere diversamente di quello che ho fatto.

Da ultimo, l'onorevole Vischi ha richiamato l'attenzione del sotto-segretario di Stato sopra una frase dell'articolo 52, cioè: « ... la Giunta dichiarerà se, in vista del numero degli esercenti non convenga, ecc. »

Questa sua osservazione va diretta al potere esecutivo; egli ha invocato circolari, ha richiamato l'attenzione della rappresentanza del Governo per la più esatta interpretazione di questa frase, ciò che non riguarda il merito di questa legge.

Infine, l'onorevole Brunialti è intervenuto in grazioso contrasto coll'onorevole Imbriani, al quale è perfettamente estranea la Commissione, e perciò non ho nulla da dire al riguardo.

Dunque, ritenuto che le cose stiano nel modo come le ho esposte alla Camera, la questione giuridica e legislativa non ha più ragione di essere, dal momento che i documenti non sono infirmabili.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucchini.

*Voci.* La chiusura! la chiusura!

**Lucchini.** Devo insistere nel chiarire come neppure per il Governo si tratti di un errore incorso nel testo della legge definitiva depositata nell'Archivio di Stato.

La legge di pubblica sicurezza, torno a dire, ebbe due testi: testo non coordinato del 23 dicembre 1888, e testo coordinato del 30

giugno 1889. Ora il testo vero, ultimo, definitivo, quello del 30 giugno 1889, come si desume dal secondo documento allegato al disegno ed estratto dall'Archivio di Stato, porta la particella *e*; e quindi non si può trattare di errore, perchè appunto il testo della legge, quale è applicata, è conforme al testo depositato nell'Archivio di Stato.

Il testo della legge primitiva, depositato e sanzionato il 23 dicembre 1888, portava invece la particella *o*; ma ciò non era conforme ai precedenti parlamentari che ho già ricordati, nè al testo del disegno dello stesso onorevole Crispi, quale fu discusso alla Camera ed al Senato, che portava sempre la particella *e*; mentre poi era in facoltà del Governo, nel rivedere e coordinare il testo della legge, sostituire una particella all'altra.

Quindi, ripeto, non si può e non si deve parlare di errore, e rimane una questione di mero apprezzamento.

Io non dubito che la maggioranza della Camera seguirà certamente, e senza esitanza, il pensiero e la proposta del Governo; io ho voluto soltanto che si sappia quello che si vota. Si vota infatti una modificazione della legge, e si vota una restrizione, d'indole arbitraria, della libertà di commercio.

**Imbriani.** Ci date ragione, e poi persistete nelle vostre proposte.

**Presidente.** Non essendovi altre osservazioni passeremo alla discussione dell'articolo unico:

« Gli articoli 50 e 52 della legge 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3<sup>a</sup>) sulla pubblica sicurezza, sono ripristinati nei termini seguenti:

« Art. 50. Non possono aprirsi, senza licenza dell'Autorità di pubblica sicurezza del circondario, alberghi, locande, trattorie, osterie, caffè, nè altri esercizi in cui si vendano al minuto e si consumino vino, birra, liquori od altre bevande, nè sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti, nè stabilimenti di bagni. »

Coloro che sono d'avviso di approvare questo articolo sono pregati di alzarsi.

(Dopo prova e controprova è approvato).

« Art. 52. Qualora trattisi di osterie, bettole od altri esercizi nei quali si smerciano al minuto e si consumino vino, birra od altre bevande alcoliche, la Giunta dichiarerà nel

suo parere se, in vista del numero degli eserciti, non convenga negare l'apertura di nuovi esercizi. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

**Galli, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Mi preme per debito di cortesia rispondere una parola all'onorevole Vischi.

Egli non propone alcun emendamento, soltanto desidera che sia riparato a certi inconvenienti che egli ha accennati; ed io gli prometto che dal Ministero sarà inviata una circolare onde codesti inconvenienti più non avvengano.

**Vischi.** La ringrazio.

**Imbriani.** Potreste rispondere anche per la mia interrogazione...

**Galli, sotto-segretario di Stato per l'interno.** A suo tempo.

**Presidente.** Pongo a partito l'articolo 52, chi lo approva si alzi.

(È approvato).

Domani in principio di seduta si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

### Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per liquidare i residui crediti del Demanio per capitale d'affranco degli oneri gravanti le terre del Tavoliere di Puglia e delle Tre Popolazioni.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per liquidare i residui crediti del Demanio per capitale d'affranco degli oneri gravanti le terre del Tavoliere di Puglia e delle Tre Popolazioni.

Onorevole ministro delle finanze, insiste sul disegno di legge del Ministero?

**Boselli, ministro delle finanze.** D'accordo con la Commissione, prego la Camera di aprire la discussione sul progetto del Governo, nel quale propongo di introdurre quegli emendamenti che con la Commissione ho concordati, e che già sono nelle mani dell'onorevolissimo presidente.

**Presidente.** Onorevole relatore, consente che la discussione si apra sul disegno di legge del Governo?

**Vollaro-De Lieto, relatore.** Consento.

**Presidente.** Si dia lettura del disegno di legge ministeriale.

**Miniscalchi, segretario, legge.** (Vedi Stampato n. 323-A).

**Presidente.** La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

**Imbriani, della Commissione.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

**Imbriani, della Commissione.** Debbo fare brevi dichiarazioni su questo disegno di legge. Questa transazione era stata proposta sino dall'anno 1883. Era una necessità per stabilire con criteri fissi le condizioni dei redditi di quelle popolazioni.

Nel 1892, nel periodo elettorale, il Governo d'allora, dico apertamente ciò che è, quale mezzo di corruzione elettorale, comunicò per telegrafo direttamente alle popolazioni interessate, ed ai sindaci di quei Comuni di aver esso accettato nella sua pienezza la transazione del 1883, di cui sino allora non si era affatto curato per nove anni di tempo. Naturalmente era un atto illegale che si compiva. Ed il Consiglio di Stato riconobbe che solo per legge potevasi far ciò.

Allora (e qui mi piace di rendere lode ai successori) il Governo presente comprese la necessità di dover definire questa questione. Io, appena rientrato alla Camera, presentai una interrogazione in proposito. Il Governo aveva però già iniziato un disegno di legge in proposito, ed è il disegno di legge che oggi è sottoposto all'approvazione della Camera, salvo alcune modificazioni introdotte dalla Commissione.

Potrei dire che questo disegno di legge avrebbe potuto essere migliorato in alcune cose. Però anche tale qual'è reca vantaggio a quelle popolazioni. Io quindi (e questa è la dichiarazione che intendo fare) rinunzio a qualunque proposta di miglioramento, che, secondo me, era possibile nella compilazione di questo disegno di legge; rinunzio al meglio per prendere il buono e non faccio alcuna proposta.

*Una voce.* Bisognava migliorarlo!

**Imbriani, della Commissione.** Mi si dice che bisognava migliorarlo, ma l'abbiamo fatto ad unanimità della Commissione. Ma poichè i nostri emendamenti non furono accettati tutti dal Governo, per non mettere altri impedimenti all'esecuzione della legge, la quale

pure reca grandi vantaggi, noi abbiamo desistito dal sostenere questi emendamenti. (Oh! oh!)

*Una voce.* Male! Male!

**Presidente.** Nessun altro chiedendo di parlare, procederemo alla discussione degli articoli:

« Art. 1. I residui crediti del Demanio per capitale prezzo d'affrancazione dei canoni gravanti le terre del Tavoliere di Puglia, pei relativi interessi scalari e di mora calcolati a tutta la scadenza del 15 agosto 1894, nonchè per le spese contrattuali, ipotecarie e giudiziali, saranno pagati in dieci rate annuali, senz'alcuna ulteriore decorrenza d'interessi.

« Dal beneficio sono escluse tutte quelle partite per le quali, compiuto il giudizio di espropriazione immobiliare, si trovi in corso quello di graduazione; e quelle partite per le quali il giudizio d'espropriazione immobiliare sia stato iniziato a cura degli esattori delle imposte o di altri creditori ipotecari, ovvero a cura del Demanio sostituito ad altri creditori. »

L'emendamento proposto dal Governo a questo primo capoverso sta in ciò: che dove dice: *a tutta la scadenza del 15 agosto 1894*, si deve dire: *del 15 agosto 1891*. Eppoi, dove dice: *in 10 rate annuali*, si deve dire: *in 15 rate annuali*.

Il rimanente resta invariato.

**Sciaccia della Scala.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sciaccia della Scala.

**Sciaccia della Scala.** Facendo plauso ai sentimenti di equanimità e di moderazione, che ha espresso l'onorevole Imbriani, (*Si ride*) che con piacere vedo sostenere un progetto del Governo...

**Imbriani.** No, piano!

Domando di parlare.

**Sciaccia della Scala.** ... dichiaro che voterò questa legge.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

**Imbriani, della Commissione.** Deputato Sciaccia della Scala, il Governo proponeva semplicemente 10 anni e la Commissione ha proposto 15 anni; il Governo ha accettato lo emendamento; quindi questa è una delle buone modificazioni che la Commissione ha introdotte nel disegno di legge.

Ecco la risposta che dovevo al deputato Sciaccia della Scala.

**Presidente.** Metto a partito l'articolo primo con le due modificazioni che ho accennate.

Chi l'approva si alzi.

(*È approvato*).

« Art. 2. A partire dalla scadenza del 15 agosto 1894, le annualità di cui all'articolo precedente saranno riscosse dagli esattori delle circoscrizioni in cui si trovano i fondi ipotecati, in unica soluzione al 15 agosto d'ogni anno, con le norme e procedure di riscossione delle imposte dirette, in base a ruoli compilati dalle competenti Intendenze di finanza e resi esecutivi dalle Prefetture. »

Qui occorre introdurre un altro emendamento, concertato fra Governo e Commissione. Invece di dire: « A partire dalla scadenza del 15 agosto 1894 » si deve dire: « A partire dalla scadenza del 15 agosto 1895. »

Con questo piccolo emendamento concordato fra Governo e Commissione pongo a partito l'articolo secondo.

Chi lo approva si alzi.

(*È approvato*).

« Art. 3. Pei debitori morosi delle annualità 1894 e 1895, gli esattori si limiteranno a procedere al pignoramento e vendita dei frutti pendenti sui fondi obnoxii ed alle altre esecuzioni mobiliari consentite dalla legge.

« Sull'esibizione delle carte giustificative dei pignoramenti e delle esecuzioni totalmente o parzialmente infruttuose, gli Intendenti di finanza rimborseranno agli esattori quella quota parte delle partite di ruolo da essi versate nelle casse erariali e non ricuperate dai debitori per effetto degli atti esecutivi, con l'aggiunta delle spese d'esecuzione.

« Per l'annualità 1895, gli Intendenti di finanza compileranno per ogni esattoria un ruolo speciale dei debitori morosi, nel quale alla scadenza nuova di ogni partita, s'aggiungerà l'intera somma rimborsata all'esattore per l'annualità precedente, aumentata dell'interesse di mora al 5 per cento.

« Per l'annualità 1896, nel detto ruolo speciale s'inscriveranno, oltre le somme rimborsate agli esattori per le due annate precedenti, coi rispettivi interessi di mora al 5 per cento ragguagliati ad un anno dalle singole scadenze, anche le otto annualità residue, per le quali, attesa la mora, cessa il beneficio della rateazione. Gli esattori, riuscita totalmente o parzialmente infruttuosa la esecuzione mobi-

liare, promuoveranno, con le norme di rito, l'espropriazione dei fondi ipotecati.

« La stessa procedura determinata nel presente articolo si osserverà per le more che si verificheranno nelle scadenze annuali successive alle prime due.

In quest'articolo sono da introdurre i seguenti emendamenti concordati fra Governo e Commissione:

Al primo capoverso dove è detto « pei debitori morosi delle annualità 1894 e 1895 » si deve dire: per debitori morosi delle annualità 1895 e 1896. »

Al terzo capoverso dove è detto: « per l'annualità 1895 » si deve dire: « per l'annualità 1896. »

Al quarto capoverso dove è detto: « per l'annualità 1896 » si deve dire: « per l'annualità 1897. » E dove è detto: « anche le otto annualità residue » si deve dire: « anche le tredici annualità residue. »

Con questi emendamenti concordati fra Governo e Commissione pongo a partito l'articolo 3.

Chi lo approva sorga.

(È approvato).

« Art. 4. Il Governo è autorizzato a cedere ai tre comuni di Castelnuovo della Daunia, Casalvecchio di Puglia e Casalnuovo Monterotaro, in provincia di Foggia, il suo diritto a riscuotere i capitali d'affrancamento dei canoni gravanti quelle terre, dette delle Tre Popolazioni, con piena sostituzione dei cessionari in tutti i diritti e privilegi, contrattuali o legali, del cedente verso i debitori. »

(È approvato).

« Art. 5. La detta cessione è autorizzata pel prezzo capitale, a forfait, di lire centocinquantamila, nonchè con l'obbligo, nei cessionari, di rimborsare al cedente le spese d'identificazione dei fondi obnoxii, liquidate in lire ventitremilaseicentoseventanta, e le spese dei singoli contratti conchiusi coi reddenti, liquidate in lire ventitremilacentocinquanta e centesimi cinquantadue. Queste tre somme saranno pagate dai due comuni di Castelnuovo della Daunia e di Casalvecchio di Puglia, per le rispettive loro quote, in quindici annualità a partire dal 15 agosto 1894, con gli interessi calari al 5 per cento con obbligazione pienamente solidale fra loro in faccia al Demanio. Il comune di Casalnuovo Monterotaro pagherà la sua quota delle tre somme predette, entro trenta giorni da quello in cui diventerà esecutivo il contratto autorizzato con la predetta legge.

« I tre Comuni poi, entro lo stesso termine, rimborseranno al Demanio le spese d'uscire ed ipotecarie occorse per le liquidazioni coi singoli reddenti, ascendenti a lire duemilaventoquattro e centesimi quarantaquattro. »

Anche a questo articolo v'è un emendamento concordato fra il Governo e la Commissione. Dove è detto: « il comune di Casalnuovo Monterotaro pagherà la sua quota entro trenta giorni da quello ecc. » si deve dire: « entro sei mesi. »

Con questa piccola modificazione pongo a partito l'articolo 5.

Chi l'approva sorga.

(È approvato).

« Art. 6. Il Demanio non presterà alcuna garanzia verso i Comuni cessionari per l'identità, ammontare e sicurezza delle partite cedute. Egli si obbligherà soltanto di consegnare ai Comuni le carte che danno fondamento legale alle singole partite.

« I Comuni cessionarii non potranno riscuotere dai reddenti annualmente somme superiori a quelle che, in proporzione delle rispettive partite, i Comuni devono corrispondere al Demanio, con l'aggiunta del 5 per cento spese d'esazione. »

(È approvato).

« Art. 7. Cesserà la rateazione quindicinale delle quote dovute dai due Comuni di Castelnuovo della Daunia e di Casalvecchio di Puglia, semprechè si verifichi la mora d'una sola delle annualità predette. La concessione si dovrà ritenere come annullata ed il Demanio avrà diritto di riscuotere dai reddenti i canoni portati nelle convenzioni d'affranco da essi stipulate in suo confronto, sotto deduzione delle annualità che egli avesse direttamente riscosso dai Comuni morosi. »

A questo articolo sono stati proposti dalla Commissione d'accordo col Governo due emendamenti:

1° dove è detto: « la mora d'una sola delle annualità » si dica « la mora di due delle annualità predette. »

2° dove è detto: « canoni portati nelle convenzioni d'affranco da essi stipulate in suo confronto » si dica « quanto i medesimi avrebbero dovuto pagare ai Comuni per effetto della presente legge. »

Non essendovi osservazioni, pongo a partito l'articolo 7 così modificato.

Chi lo approva sorga.

(È approvato).

La votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge avrà luogo nella tornata di domani.

**Discussione sulla proposta di legge relativa alla modificazione alla circoscrizione giudiziaria e amministrativa dei Mandamenti di Rivalta-Bormida, di Ponzone e di Acqui.**

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge relativa alla « Modificazione alla circoscrizione giudiziaria e amministrativa dei mandamenti di Rivalta-Bormida, di Ponzone e di Acqui. »

Si dia lettura della proposta di legge.

**Miniscalchi, segretario, legge.** (Vedi Stampato n. 385-A).

**Presidente.** La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Se niuno chiede di parlare, passeremo alla discussione degli articoli:

« Art. 1. I comuni di Visone e di Gronardo, agli effetti amministrativi e giudiziari, dal 1° gennaio 1895 sono distaccati rispettivamente dai mandamenti di Rivalta-Bormida e di Ponzone, ed aggregati al mandamento di Acqui. »

(È approvato).

« Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato ad emanare con Decreto Reale le disposizioni per l'esecuzione della presente legge. »

(È approvato).

Domani, si voterà a scrutinio segreto anche questo disegno di legge.

**Discussione del disegno di legge: Approvazione della spesa straordinaria di lire 72,000 per la costruzione di una travata metallica pel ponte sul fiume Adda, sopra Grosio, in provincia di Sondrio, da iscriversi in un nuovo capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1894-95, e della diminuzione di stanziamento per somma eguale sul capitolo n. 22 dello stato di previsione predetto.**

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della spesa straordinaria di lire 72,000 per la costruzione di una travata metallica pel ponte sul fiume Adda, sopra Grosio, in provincia di Sondrio, da iscriversi in un nuovo ca-

pitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1894-1895, e della diminuzione di stanziamento per somma uguale sul capitolo 22 dello stato di previsione predetto. »

Si dia lettura del disegno di legge.

**Miniscalchi, segretario, legge.** (Vedi Stampato n. 387-A).

**Presidente.** La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione dell'articolo unico.

« *Articolo unico.* È autorizzata la spesa straordinaria di lire 72,000 per la costruzione di una travata metallica pel ponte sul fiume Adda, sopra Grosio, nella strada nazionale n. 18 dello Stelvio, da iscriversi in uno speciale capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1894-95.

« A compenso di tale spesa è approvata una corrispondente diminuzione sullo stanziamento del capitolo n. 22 — *Lavori per ristabilire il transito, cioè: sgombrò di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene; e per riparare e garantire da danni le strade ed i ponti nazionali* — dello stato di previsione suddetto. »

Nessuno chiedendo di parlare, domani in principio di seduta si procederà alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge.

### Resultamento delle votazioni.

**Presidente.** Dichiaro chiuse le votazioni ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il resultamento delle votazioni fatte a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1894-95:

Presenti e votanti . . . . .	204
Maggioranza . . . . .	103
Voti favorevoli . . . . .	166
Voti contrari . . . . .	38

(La Camera approva).

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1894-95:

Presenti e votanti . . . . .	204
Maggioranza . . . . .	103
Voti favorevoli. . . . .	176
Voti contrari . . . . .	28

(La Camera approva).

### Discussione del disegno di legge relativo ai matrimoni degli ufficiali del Regio Esercito.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge sui matrimoni degli ufficiali del Regio Esercito.

*Voci.* Domani! domani!

**Presidente.** Ma che domani!

*Voci.* A domani!

**Presidente.** Onorevole ministro della guerra desidera che si rimandi la discussione a domani?

**Mocenni, ministro della guerra.** Io sono ai suoi ordini.

**Presidente.** Procederemo dunque alla discussione di questo disegno di legge. Onorevole ministro accetta che si discuta il disegno di legge della Commissione?

**Mocenni, ministro della guerra.** Io desidero che si discuta sul disegno ministeriale dichiarando che sono disposto a mettermi d'accordo con la Commissione sulle modificazioni più accettabili da essa proposte.

**Presidente.** Si dia lettura del disegno di legge ministeriale.

**Miniscalchi, segretario, legge:** (Vedi Stampato n. 347-A).

**Presidente.** La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Afan de Rivera.

**Afan de Rivera.** Onorevoli colleghi. Io porto opinione che la vigente legge sui matrimoni degli ufficiali del Regio esercito debba modificarsi; ma ho combattuto negli Uffici prima, in seno della Commissione poi, e combatto ora alla Camera il disegno di legge all'uopo presentato dall'onorevole ministro della guerra, perchè a mio modo di vedere non risponde alle finalità cui avrebbe dovuto mirare.

Premetto anzitutto che a conservare in ogni tempo all'esercito permanente la necessaria mobilità, son tra i molti i quali ritengono che il numero degli ufficiali ammogliati debba necessariamente essere limitato. Eppure se l'importante questione dovesse giudi-

carsi soltanto a questa stregua, noi dovremmo nonchè facilitare, rendere più difficile i matrimoni degli ufficiali, come fu fatto in Prussia nel 1886, giacchè di soli regolari se ne fanno già 350 in media ogni anno, ed il numero degli ufficiali ammogliati del nostro esercito, raggiunge già, pur troppo, l'elevato coefficiente del 26 per cento.

Ho ricordato la Prussia; ebbene colà nel 1886, la rendita annua privata e sicura dell'ufficiale o della sposa, *per poter vivere decentemente e mantenere la famiglia*, son parole della legge, fu aumentata pel capitano di 2<sup>a</sup> classe, il quale ha stipendio variabile da un massimo di lire 4,275 ad un minimo di lire 3,600 (indennità cavalli esclusa, stipendio pressochè eguale a quello di un nostro maggiore) da 750 marchi a 1,550 cioè lire 1875; e per un ufficiale subalterno (stipendio variabile da un massimo di lire 2,025 a un minimo di 1,395, indennità cavalli esclusa ed escluso altresì il sussidio mensile, il quale fa sì che ogni subalterno non spenda giornalmente colà di suo più di lire 1.50 per vitto), da marchi 1,800 a marchi 2,500, pari a lire 3,125. E ricordo pure che il capitano di 1<sup>a</sup> classe prussiano, il quale più non ha d'uopo di dimostrare il possesso di una rendita privata per contrarre matrimonio, percepisce uno stipendio annuo variabile da un massimo di lire 6,090 ad un minimo di lire 5,415, indennità cavalli esclusa, cioè ha lo stipendio di un nostro tenente colonnello!

In taluni eserciti stranieri, come ad esempio in Austria-Ungheria, tanta è la preoccupazione di conservare la mobilità dell'ufficiale, ehe mentre il Governo concede agli ammogliati taluni vantaggi materiali onde agevolarli a mantenersi sempre decorosamente e con egual decoro mantenere la famiglia, oltre a pretendere il possesso di una rendita privata, il loro numero non deve superare una modesta percentuale per reggimento ed orma!

Sotto l'aspetto militare dunque non è dubbio che, quanto meno, non dovremmo mutare la legge vigente; ma ragioni d'indole morale, sociale e di opportunità politica, ci costringono a modificarla! Tutto si riduce pertanto ad una questione di misura, ed a questo concetto si ispirò la maggioranza della vostra Commissione nello apportare sensibilissime modificazioni al disegno di legge ministeriale, in guisa da mutarne completamente la fiso-

nomia, modificazioni non accettate dall'onorevole ministro della guerra.

**Mocenni, ministro della guerra.** Ho detto di accettare gli emendamenti accettabili.

**Afan de Rivera.** Non glie ne faccio un torto; constato un fatto.

Lo stato di fatto in cui trovasi una parte abbastanza considerevole della ufficialità del nostro esercito, attribuibile più che ad altro al lungo periodo di pace che si attraversa, impone in questo momento al legislatore due cose: sanare un doloroso passato, fare in guisa che esso non si rinnovi.

Ora il disegno di legge ministeriale non provvedendo punto a questa seconda condizione, è per conseguenza di ostacolo alla prima, e non risponde quindi alle alte finalità del legislatore, il quale, se da una parte è disposto a sacrificare in certo modo gli interessi supremi dell'esercito, dall'altro grandemente li avvantaggia se può offrire occasione al Sovrano di esercitare l'alta sua prerogativa, di amministrare le trasgressioni alla legge vigente, ridonando pace e tranquillità a tante famiglie.

Come vede la Camera, io non mi occupo degli effetti finanziari della legge, quantunque la condizione attuale della finanza dello Stato me ne farebbe un dovere; io non chiedo all'onorevole ministro della marina la sua opinione su questo disegno di legge; io non domando all'onorevole ministro della guerra che cosa si farebbe poi per i matrimoni dei sott'ufficiali dell'esercito se questa legge fosse approvata; ma mi limiterò a porre semplicemente così il dilemma:

O questo disegno di legge avrebbe dovuto discutersi dopo l'approvazione dell'altro della precedenza del matrimonio civile sull'ecclesiastico, segnato anch'esso all'ordine del giorno della Camera; o, se urgenza c'era, ed io posso bene ammettere che ve ne sia, bisognava tal precedenza introdurre in questo disegno di legge, limitandola così per ora ai soli ufficiali, dal momento che l'esperienza ha dimostrato ogni altro temperamento, per quanto energico, inefficace.

Guardare questa importante questione sotto il solo aspetto giuridico, senza tener conto delle speciali esigenze della società militare, è lo stesso che dimenticare le relazioni che debbono intercedere fra il diritto comune ed il diritto militare, per cui, in pratica, il primo

subisce talvolta delle restrizioni per mantenere incolume il secondo.

Io non sono seguace delle teorie malthusiane, ma ritengo che chi volontariamente percorre certe carriere, abbia l'obbligo di ben riflettere prima di formare una famiglia, se sarà poi in grado di mantenerla con quel decoro, con quella esteriorità, necessaria a tenere alto il prestigio della propria posizione in società.

Tra queste carriere, primissima è la militare.

L'ufficiale ha obblighi sociali di molto superiori a quelli degli altri impiegati dello Stato; ed in tutti i gradi della gerarchia, sia detto con buona pace di coloro che sostengono il contrario, gli assegnamenti non sono proporzionati agli obblighi.

L'ufficiale deve mantenersi assai più mobile di qualunque altro impiegato dello Stato, e la mobilità mal si concilia con l'economia domestica.

L'ufficiale consuma il suo vestiario assai più di qualunque impiegato, eppure deve essere sempre ricercato nella sua tenuta.

L'ufficiale di cavalleria, ed in tutte le armi da maggiore in su, deve provvedersi di cavalli, bardatura ecc... ed è quindi soggetto ai relativi rischi.

L'ufficiale è spesso costretto a lasciare la famiglia per recarsi a manovre di campagna, tiri di combattimento ecc... e non è già il meschinissimo soprassoldo, quando ne ha diritto, che lo compensa, non parlo d'altro, che delle sole maggiori spese di vitto.

L'ufficiale, poco o molto, è costretto per spirito di Corpo a fare un po' vita comune coi compagni; e ciò l'obbliga a qualche spessuccia di cui talvolta, forse, farebbe volentieri ammeno...

E potrei proseguire se non temessi di abusare della vostra benevolenza... In una parola, l'ufficiale è l'immagine vera della *povertà risplendente*, e pochi sanno quanti dolori, quante privazioni, si celano sotto certi miraggi che pur destano invidie! (*È vero! È vero!*)

Ecco perchè in tutti gli eserciti, con varie modalità, e secondo gli stipendi, i costumi ed i bisogni delle varie nazioni, meno l'esercito inglese e l'esercito turco (eccettuati in quest'ultimo i giannizzeri che non possono prendere moglie) è richiesto che l'ufficiale il quale vuole ammogliarsi, debba dimostrar prima il

possesto di un determinato reddito, il quale ha due scopi ben distinti:

Accrescere le risorse dell'ufficiale per poter vivere decentemente e mantenere la famiglia con quel decoro che è richiesto dal suo stato sociale, e che, in taluni casi, è parente prossimo dell'onore;

Accrescere, quando l'ufficiale viene a morire, la meschina pensione, se ne avrà il diritto, della vedova e dei figli, affinché essi non restino nella miseria, ed ove occorra, con una parte del capitale si provvegga all'avvenire dei figli.

Che in Inghilterra non vi sia restrizione alla libertà dei matrimoni degli ufficiali, si comprende facilmente, ove si consideri che colà la carriera militare offre in tutti i gradi una grande agiatezza per gli alti stipendi che percepiscono gli ufficiali stessi. E d'altra parte in quella razza prevale l'individualismo, temperato da spirito di previdenza e da un potente sentimento di responsabilità personale, per cui in quel grande Paese sono possibili libertà che per altri popoli sarebbero dannose!

Che in Turchia non vi sia limite alla libertà matrimoniale degli ufficiali, si comprende anche facilmente, ricordando le prescrizioni del Corano pei matrimoni.

Da noi, come ha ricordato l'egregio relatore nella sua pregevole relazione, la legge in vigore prescrive che, per ammogliarsi, l'ufficiale deve dimostrare il possesso di un reddito annuo di lire 2,000 se subalterno; di lire 1600 se capitano; di lire 1,200 se ufficiale superiore o ufficiale inferiore che abbia compiuto il 40° anno di età. Per gli ufficiali generali non vi è obbligo di sorta.

La maggioranza della vostra Commissione, dopo lunga e ponderata discussione, scartata la proposta ministeriale, stabilì che non vi fosse più nessun obbligo di dote per gli ufficiali, dal grado di maggiore in su (stipendio annuo lire 4400) e per l'ufficiale inferiore, quando ha compiuto il 35° anno di età. Al disotto di questa età, il capitano avrebbe dovuto dimostrare il possesso di un reddito annuo di lire 1,200; l'ufficiale subalterno di lire 1,500.

Andare più in là sarebbe lo stesso che compromettere i supremi interessi della Società militare; e d'altra parte, se coteste proposte avessero avuto forza di legge, molte delle 450 o 500 famiglie irregolari ora esi-

stenti, avrebbero avuto modo di mettersi subito in regola.

L'ufficiale giunto che sia al grado di maggiore non ha certo uno stipendio che lo fa essere al largo; ma con molto giudizio e non avendo disgrazie, può mantenersi con decoro e decorosamente mantenere la propria famiglia. Parlo s'intende dei casi ordinari, perchè la legge è ad essi che deve riferirsi, mentre le eccezioni, in qualunque senso, non fanno che confermare la regola generale.

L'ufficiale inferiore a 35 anni è ancor giovane e quindi, pure forzato al celibato fino a quell'età, non può derivarne poi nessuno di quegli inconvenienti fisiologici di varia natura che taluno teme. Il legislatore deve invece presumere che, nella generalità dei casi, l'esperienza ha reso previdente l'ufficiale a 35 anni di età, e che esso sentirà certamente tutto il peso della responsabilità personale.

Io mi rendo conto di tutte le obiezioni che si possono fare a questa facilitazione; ma faccio osservare agli onorevoli colleghi, che la maggioranza della Commissione volle con ciò giungere allo estremo limite delle concessioni, dal momento che non potè seguire il ministro della guerra nelle sue proposte, le quali, mentre da un lato avevano fatto germogliare pericolose speranze, dall'altro stabilivano restrizioni non giustificate.

Non si può infatti vietare, come vuole il disegno di legge ministeriale, il matrimonio all'ufficiale che non abbia compiuto il 25° anno di età, quando il Codice civile lo permette a 18 con la prudente garanzia che sino all'età di 25 anni occorra il consenso dei genitori. La legge comune può soffrire restrizioni quando ciò è necessario nell'interesse della Società militare; ma non può, e non deve subirle quando cotesta necessità non esiste.

« L'esercito - come scrisse il Marselli in quell'aureo suo libro della *Vita del reggimento*, - è uno speciale organo della Società civile, come è una delle principali funzioni dello Stato. »

**Mocenni, ministro della guerra.** Allora neppure la dote ci dovrebbe essere!

**Afan de Rivera.** Ma quella è necessaria, e qui sta il criterio giusto: vedere sin dove si può arrivare, cosa che è molto più difficile di quanto si creda.

L'onorevole Marselli dunque definì la società militare: « uno speciale organo della so-

cietà civile ed un'alta funzione dello Stato » ed io tengo a dichiarare che a questa definizione completamente mi associo.

**Imbriani.** Ma voi sapete che il Marselli presso i militari passa per un letterato e presso i letterati per un militare!...

**Afan de Rivera.** Ma presso tutti per un uomo d'ingegno che fa onore al nostro paese.

**Imbriani.** Non per un militare.

**Afan de Rivera** (*con forza*). Io prego l'onorevole presidente di tutelare la libertà della mia parola!

**Presidente.** Ma via, onorevole Imbriani, non interrompa! È un cattivo vezzo che Ella ha preso di interrompere tutti gli oratori. Io non posso permetterle ciò. Aspetti la sua volta.

**Afan de Rivera.** Ma se io non posso consentire a restrizioni inutili alla legge comune, le voglio quando sono necessarie per far bene funzionare questo speciale organo della Società civile chiamato esercito. E non esito a dichiarare che se la Camera accogliesse maggiori facilitazioni pei matrimoni degli ufficiali, oltre quelle cui era giunta la maggioranza della Commissione, se ne vedrebbero ben presto gli effetti deleteri e si compirebbe un vero e proprio tradimento ai nostri giovani ufficiali.

Si, onorevoli colleghi, credetelo, se il disegno ministeriale diventerà legge dello Stato, avrà per risultato pratico di creare una nuova industria a danno dei nostri giovani ufficiali; e me ne appello a quanti come me ricordano qual sia la vita del giovane ufficiale, e non hanno dimenticati gli anni beati del tumulto delle passioni e della esuberanza della vita! (*Bene! Bravo!*)

Parlo per lunga esperienza e potrei citare fatti che, sono certo, impressionerebbero grandemente gli animi vostri... Pur troppo vedo molto da vicino la vita di stenti e di abnegazione di qualche classe d'impiegati civili appartenenti all'Amministrazione della guerra, appunto perchè sono quasi tutti ammogliati, carichi di figli e tutti i giorni la loro virtù vien messa a ben duro cimento!... Sono eroi, onorevoli colleghi, credetelo, sono eroi, perchè resistono a quotidiane tentazioni e si mantengono puri, pur sapendo che a casa loro li aspettano dei bambini a' quali non possono levare la fame!... Ora non si può, non si deve permettere, che la ufficialità del nostro esercito venga a trovarsi in condizioni analoghe!

Nell'inizio della mia carriera vidi alcun

che di simile, ed assistetti anche alle tristi conseguenze dello sciagurato sistema. Ammetto che non furono i soverchi matrimoni degli ufficiali la causa determinante dei fatti cui alludo; ma certamente furono tra le principali cause; e lo spettacolo di miseria che indimenticabile si offrì allora agli occhi miei, ritorna in questo momento pauroso alla mia mente, eppertanto non crederò di avervi mai abbastanza scongiurati a non cascare in cotesto errore fatale.

Su ciò, onorevoli colleghi, non ho d'uopo di esperienza ulteriore, per dirvi con piena e sicura coscienza, che la niuna restrizione ai matrimoni degli ufficiali trae per conseguenza certa, la rovina morale dell'esercito! (*Bene! Bravo!*)

Fu sostenuto che l'obbligo, all'ufficiale dai 25 ai 33 anni che prende moglie, di assicurare alla sua morte un capitale di lire 10 mila alla vedova ed ai figli, sia un freno. Lasciamo stare che, pur ammettendo si provveda con ciò alla vedova ed ai figli, ciò che io nego e brevemente dimostrerò più oltre, non si provvede punto ai bisogni dell'ufficiale e della famiglia quando esso è in vita, ciò che, come ho detto, è uno dei principali scopi della dote militare.

Ma vi chiedo, onorevoli colleghi: potrete mai consentire, come vorrebbe il disegno di legge ministeriale, che una disposizione così importante, nella quale sta tutto il nodo della legge, sia lasciata all'arbitrio di un Decreto Reale? È che le modalità dell'assicurazione dovrebbero essere stabilite per legge, astraendo da tante altre ragioni, si rileva da un esame, sia pure superficialissimo, del disegno di legge ministeriale. Nel testo di esso infatti è detto che bisogna comprovare avere assicurato alla vedova ed alla prole un capitale di lire 10 mila; e nella relazione che precede il testo si accenna poi a pagamenti rateali a *Società di assicurazioni*, ciò che è molto diverso dal *comprovare* l'assicurazione.

E detto questo, io vi prego, onorevoli colleghi, a riflettere che un capitale di lire 10 mila, rappresenta un reddito annuo di 4 o 500 lire.

Ora è seria cotesta tutela per la vedova e per i figli di un ufficiale? E, lo ripeto ancora una volta perchè qui è tutta la questione: in vita come farà un'ufficiale di 25 anni, che sarà poi un tenente, con lire 168 di

stipendio mensile, a mantenersi decorosamente assieme alla sua famiglia?

Taluno dice: qualche cosa di casa nei primi anni questi sposi racimoleranno, e si elevi a 20 mila lire il capitale assicurato. Ma io faccio osservare che vi sono molti più ufficiali che non si creda, i quali non solo non racimolano nulla da casa, ma con sacrifici enormi sono costretti a mandare qualche cosuccia del loro stipendio in aiuto della mamma vedova, o del babbo accidentato, e via dicendo. E se poi si elevasse troppo il capitale assicurato, si ricascerebbe in tutti gli inconvenienti della dote militare senza averne i vantaggi. Gli eccessi della previdenza, come tutti gli eccessi, sono anch'essi pericolosi!

Un capitale di lire 10 mila assicurato in morte dell'ufficiale alla vedova ed ai figli, per farlo fruttare il più che sia possibile, cadrebbe, nella maggior parte dei casi, nelle mani degli astuti e degli imbroglioni, e dopo pochi mesi sarebbe sfumato! Ecco tutta la tutela che il disegno di legge ministeriale assicura ad una parte delle mogli e dei figli dei nostri ufficiali.

Io avrei compresa l'assicurazione di una pensione vitalizia alla vedova da riversarsi in determinati casi ai figli, allo scopo di accrescere la meschinissima pensione che lo Stato dà, quando se ne ha il diritto, presso a poco come si fa in Germania dove è imposto una tenue tassa agli ufficiali ammogliati, a seconda dei loro gradi, per la cassa pensione delle vedove e degli orfani; ma il pagamento di un capitale di 10 mila lire in morte dell'ufficiale non sarebbe un freno ai soverchi matrimoni, e sarebbe una tutela irrisoria per le vedove e pei figli.

Nè ho voluto neppure considerare il caso che l'ufficiale dovesse fare l'assicurazione a rate sul suo stipendio, come è accennato nella relazione ministeriale. A parte tutte le difficoltà pratiche pei vari casi in cui l'ufficiale potrebbe trovarsi durante la sua carriera, è che potrebbero non permettergli di fare il versamento promesso; il quadro fedele che, appena ho tratteggiato, delle condizioni in cui si troverebbe un giovane ufficiale ammogliato che non avesse altre risorse all'infuori del suo stipendio, mi dispensa da ogni altra considerazione a riguardo.

La relazione ministeriale lascia intendere che pur troppo molte irregolarità si com-

mettono nella costituzione delle doti militari! Ed io chiedo all'onorevole ministro: se ciò è, che cosa non si farà con una polizza di assicurazione sulla vita, ammenochè l'assicuratore non sia lo Stato, siccome vorrebbe uno dei più valorosi giuristi italiani, il collega nostro Gianturco; oppure sia un ente autonomo già provvisto di larghi capitali e sul quale lo Stato, e più specialmente il ministro della guerra, abbia diretta sorveglianza ed il diritto di nomina degli amministratori, come, ad esempio, l'Orfanotrofio militare di Napoli, che già possiede un annuo reddito di lire 350 mila in continuo aumento, di cui 140 mila in titoli del nostro consolidato, ed i cui beneficî sono stati ora provvidamente estesi a tutta l'ufficialità dell'esercito italiano?

Perchè, onorevoli colleghi, il disegno di legge ministeriale, per quanto riguarda l'assicurazione del capitale di lire 10 mila, urta in uno scoglio gravissimo.

Chi, infatti, sceglierà la Società di assicurazione? Lo Stato? Ed in tal caso, come fu detto benissimo da un competente scrittore, vi sarà un'ingiustizia ed un pericolo.

Una ingiustizia, perchè lo Stato deve trattare alla stessa stregua tutte le Società di assicurazioni che sono in regola col Codice di commercio.

Un pericolo, perchè, se una Società preferita verrà meno ai suoi impegni, è giuridicamente impegnata la responsabilità dello Stato, di fronte agli eredi dell'ufficiale.

Nè cotesto pericolo potrebbe essere così difficile a realizzarsi. Si supponga per un momento che il disegno di legge ministeriale diventasse legge dello Stato; la conseguenza immediata, sarebbe quella che si aprirebero le cateratte di matrimoni degli ufficiali. Ciò posto, supponiamo che la guerra scoppiasse di qui a qualche anno, e la Società preferita dovesse pagare un migliaio di premi a 10 mila lire l'uno, ciò che farebbe la bagattella di 10 milioni; è facile capire ciò che avverrebbe. Lo Stato dovrebbe pagare, ed allora è chiaro che sarebbe da preferirsi che esso stesso facesse da assicuratore della vita degli ufficiali ammogliati per mezzo dell'Orfanotrofio militare, che, per la sua natura, dovrebbe farlo alle più miti condizioni possibili.

Ma se il disegno ministeriale, è intrinsecamente non buono, contiene però il germe

della previdenza, che non deve andar perduto.

E qui, onorevoli colleghi, mi consentano un ricordo.

Nell'esercito napoletano avveniva ciò che avviene ora nell'esercito italiano. Le pensioni delle vedove degli ufficiali erano meschinissime. Nelle circostanze più disgraziate soleva il Re, nelle cui mani erano concentrate tutte le potestà, concedere delle pensioni di grazia per temperare il rigore delle leggi. Ed anche oggi, *per quanto può*, la munificenza del nostro Sovrano, allevia molte sventure, accoppiando l'atto nobilissimo ad un non meno nobile segreto.

Ciò malgrado, l'artiglieria napoletana volontariamente costituì, moltissimi anni or sono, un cosiddetto Monte delle vedove, al quale contribuivano indistintamente tutti gli ufficiali dell'arma in attività di servizio, ammogliati o non, compresi i cappellani militari, con una piccolissima ritenuta mensile graduale sullo stipendio, che pel sottotenente era, lo rammento perfettamente, lire 0.85. Con questo Monte si assegnava un soprappiù di pensione alle vedove degli ufficiali dell'arma, a seconda del grado del defunto, e si provvedeva alle prime e più urgenti necessità della famiglia alla morte del suo capo.

Ricordo di avere udito che questo Monte era amministrato con grande affetto, e non minore previdenza, e vi fosse una nobile gara, fra chi poteva, di sovvenzionarlo straordinariamente. Ignoro la fine che esso fece; so che veniva in aiuto a molte miserie occulte; e ricorderò sempre una cosa che nella sua semplicità colpì la mia fantasia giovanile, cioè la dicitura con la quale era fatta la ritenuta sugli stipendi degli ufficiali « *Per le nostre vedove dell'arma.* » Queste vedove degli antichi superiori e colleghi, consacrate alla sventura, appartenevano sempre all'arma di artiglieria che non le abbandonava mai! E che volete, tutto questo, ancor oggi, mi pare nobile e mi commove! (*Bene!*) Possibile che debbano andar perduti cotesti esempi di nobile e santa carità in questi nostri tempi civili? Io non lo credo!

Animato da questi ricordi; dal concetto della previdenza del disegno ministeriale; dall'esempio della Germania; conscio dello stato miserevole delle vedove dei nostri ufficiali, ho fatto compilare delle tavole di cui

mi permetto di presentarne solo quattro a titolo di saggio, le quali hanno per iscopo di mostrare come, con un modesto premio unico, o con un piccolissimo pagamento rateale, l'orfanotrofio militare, che non deve cumulare utili e dar dividendi ad azionisti, ma dovrebbe aiutare in tutti i modi possibili la famiglia militare, potrebbe pagare alle vedove, degli ufficiali che lo desiderassero, un soprappiù di pensione di lire 60 mensili, ciò che sarebbe, credetemelo, un grande aiuto per tutte le povere vedove degli ufficiali, alle quali si assicurerebbe almeno il tetto.

Studino gli onorevoli ministri della guerra e dell'interno, che hanno la tutela dell'Orfanotrofio militare, oramai riconosciuto ente autonomo di pubblica beneficenza, cotesta mia proposta; procurino di sormontare tutti gli ostacoli materiali che essa può presentare nella pratica; diano alla cosa la maggior pubblicità; e saranno benedetti da tante famiglie che la morte del loro capo, farà piombare quasi sempre da un giorno all'altro, da una modesta agiatezza, alla più dura miseria!

Mi dichiaro poi favorevole alla proposta ministeriale, che gli ufficiali del Regio esercito in servizio attivo non possano contrarre matrimonio senza il Regio assentimento, il che significa senza che i loro superiori siansi accertati della perfetta onorabilità della progettata unione.

Al modo stesso che nell'interesse supremo dell'esercito non si può tollerare che un ufficiale, ammogliato o no, venga meno alla dignità ed al prestigio del proprio grado; non si può neppure consentire che gli ufficiali facciano matrimoni non perfettamente onorevoli. E la onorabilità io la intendo assoluta, non già relativa, cioè quella onorabilità che il mondo si piega spesso a riconoscere nei quattrini. E su questo argomento non mi pare debba dire di più.

Un'altra disposizione del disegno di legge ministeriale trovo buona, quella cioè che lascia intatta la posizione giuridica patrimoniale di coloro che hanno contratto matrimonio sotto l'impero della legge vigente.

Contro questa disposizione si dice che molte famiglie, per ottemperare al disposto della legge vigente, hanno commesse vere ingiustizie a danno di altri figli che ora potrebbero riparare se la dote militare fosse

ridotta per tutti gli ufficiali ammogliati nei limiti della nuova legge.

Io però faccio osservare che la dote è ipotecata a favore dei figli, quindi son nati altri diritti che il legislatore non può disconoscere. Il padre, la madre possono sempre disporre della loro metà disponibile e riparare alle ingiustizie che per essi furono forzati a commettere i loro genitori; ma guai se la legge dovesse entrare in questa disamina; per riparare ingiustizie ignote, si commetterebbero ingiustizie note manomettendo i sacri interessi dei figli.

Nè mi fermo a considerare il caso di contratti simulati con parenti o con estranei allo scopo di eludere, di violare la legge esistente. Di questi casi ve ne potranno essere, ve ne saranno anche, ma non credo che per essi il legislatore debba manomettere i diritti di coloro che non violarono mai nessuna legge e che nella loro innocenza debbono efficacemente esser da esso tutelati.

E da ultimo tratterò brevissimamente della amnistia da provocarsi dal Sovrano a favore di coloro che trasgrediscono la vigente legge. È uno degli scopi che avrebbe dovuto raggiungere la nuova legge, e quindi ad esso io mi dichiarai favorevole in seno alla Commissione, quando cioè il disegno di legge era stato emendato secondo le proposte della mag-

gioranza, e sempre con la riserva di cui ho dinanzi parlato, cioè della precedenza per lo avvenire del matrimonio civile sul religioso, senza di che non solamente si sarebbe tornato da capo, ma sarebbe stato lo stesso di incoraggiare gli altri a violare anche la novella legge.

Se il ministro della guerra avesse accettato le modificazioni al suo disegno di legge concretate dalla maggioranza della Commissione parlamentare, indipendentemente dalla precedenza del matrimonio civile sul religioso per tutti i cittadini o limitato a' soli militari, il numero delle famiglie irregolari già esistenti nell'ufficialità dell'esercito sarebbe grandemente diminuito, perchè molte di esse avrebbero approfittato del minor rigore della nuova legge e si sarebbero messe subito in regola.

Così non sarà imputabile a me, che appartengo alla maggioranza della Commissione, se neanche questo limitato scopo sarà raggiunto; mentre ad ovviare il maggior danno morale dell'esercito, sarò persino costretto ad oppormi che si passi alla discussione degli articoli del disegno di legge ministeriale in esame, ed all'uopo ho l'onore di presentare analogo ordine del giorno. (*Benissimo! Bravo!* — *Approvazioni*).

## A.

Tavola 1.

Premio unico.

Età della beneficiata anni 16 — Vita probabile anni 41.

Età del marito	Vita probabile del marito (a)	Sopravvivenza della moglie anni	Epoca in cui è differito il pagamento del vitalizio (b)	Durata del vitalizio in mesi	Ammontare delle rate di vitalizio che dovrà pagare la Cassa (c)	Capitale occorrente alla epoca probabile differita (d)	Capitale d'oggi per formare il capitale differito (Premio unico) (e)
25	34. »	7. »	dopo 34 anni	84	5040. »	4278. 40	1009. 23
26	33. »	8. »	» 33 »	96	5760. »	4797. »	1180. 69
27	32. »	9. »	» 32 »	108	6480. »	5296. 50	1360. 16
28	32. »	9. »	» 32 »	108	6480. »	5296. 50	1360. 16
29	31. »	10. »	» 31 »	120	7200. »	5778. 25	1548. 28
30	30. »	11. »	» 30 »	132	7920. »	6243. 60	1745. 58
31	29. 6	11. 6	» 29 1/2 »	138	8280. »	6468. 75	1846. 93
32	29 »	12. »	» 29 »	144	8640. »	6693. 90	1952. 66
33	28. 6	12. 6	» 28 1/2 »	150	9000. »	6907. 20	2057. 71
34	27. »	14. »	» 27 »	168	10080. »	7554. 75	2399. 25
35	27. »	14. »	» 27 »	168	10080. »	7554. 75	2399. 25

(a) Secondo le tavole di Süssmilch.

(b) Alla morte dell'assicurato, avvenendo all'epoca indicata dalle dette tavole.

(c) Totale del numero dei mesi moltiplicato per 60, essendo il vitalizio di lire 720 annue.

(d) Nella formazione del capitale gli interessi composti sono stati calcolati al 4.34 % per anno, supponendosi il vitalizio pagabile ad anno compiuto.

(e) Il capitale di oggi è formato al tasso del 4.34, ed alla pari.

## A.

Tavola 9.

Premio unico.

Età della beneficiata anni 24 — Vita probabile anni 35.

Età del marito	Vita probabile del marito (a)	Sopravvivenza della moglie anni	Epoca in cui è differito il pagamento del vitalizio (b)	Durata del vitalizio in mesi	Ammontare delle rate di vitalizio che dovrà pagare la Cassa (c)	Capitale occorrente alla epoca probabile differita (d)	Capitale d'oggi per formare il capitale differito (Premio unico) (e)
25	34. »	1. »	dopo 34 anni	12	720. »	690. 10	162. 78
26	33. »	2. »	» 33 »	24	1440. »	1351. 65	332. 67
27	32. »	3. »	» 32 »	36	2160. »	1986. »	510. 01
28	32. »	3. »	» 32 »	36	2160. »	1986. »	510. 01
29	31. »	4. »	» 31 »	48	2880. »	2594. 50	695. 19
30	30. »	5. »	» 30 »	60	3600. »	3178. 50	888. 64
31	29. 6	5. 6	» 29 1/2 »	66	3960. »	3458. 90	987. 57
32	29. »	6. »	» 29 »	72	4320. »	3739. 35	1090. 81
33	28. 6	6. 6	» 28 1/2 »	78	4680. »	4008. 90	1194. 28
34	27. »	8. »	» 27 »	96	5760. »	4797. »	1523. 44
35	27. »	8. »	» 27 »	96	5760. »	4797. »	1523. 44

## B.

Tavola 1.

Premio rateale.

*Età della beneficiata anni 16 — Vita intera dell'assicurato.*

Capitale differito (1)	Durata del ratizzo — Vita probabile dello assicurato	Ammontare delle rate di premio sulla cui base è formato il capitale	Importo annuale del premio	Rata mensile	Età	
					del marito anni	della moglie anni
4278. 40	34. »	1948. 787	57. 317	4. 776	25	16
4797. »	33. »	2242. 828	67. 964	5. 663	26	»
5296. 50	32. »	2541. 554	79. 423	6. 619	27	»
5296. 50	32. »	2541. 554	79. 423	6. 619	28	»
5778. 25	31. »	2845. 319	91. 784	7. 648	29	»
6243. 60	30. »	3154. 526	105. 150	3. 762	30	»
6468. 75	29. 6	3309. 343	112. 147	8. 345	31	»
6693. 90	29. »	3469. 622	119. 642	9. 970	32	»
6907. 20	28. 6	3624. 889	127. 189	10. 559	33	»
7554. 27	27. »	4119. 541	152. 575	11. 881	34	»
7554. 75	27. »	4119. 541	152. 575	11. 881	35	»

(1) Vedi lettera (d) della tavola A.

## B.

Tavola 9.

Premio rateale.

*Età della beneficiata anni 24 — Vita intera dell'assicurato.*

Capitale differito	Durata del ratizzo — Vita probabile dello assicurato	Ammontare delle rate di premio sulla cui base è formato il capitale	Importo annuale del premio	Rata mensile	Età	
					del marito anni	della moglie anni
690. 10	34. »	313. 890	9. 232	0. 769	25	24
1351. 65	33. »	631. 961	19. 150	1. 595	26	»
1986. »	32. »	952. 992	29. 781	2. 481	27	»
1986. »	32. »	952. 992	29. 781	2. 481	28	»
2594. 50	31. »	1277. 581	41. 212	3. 431	29	»
3178. 50	30. »	1605. 910	53. 530	4. 460	30	»
3458. 90	29. 6	1769. 536	59. 984	4. 998	31	»
3759. 35	29. »	1938. 202	66. 834	5. 569	32	»
4008. 90	28. 6	2103. 865	73. 819	6. 151	33	»
4797. »	27. »	2615. 763	96. 880	8. 073	34	»
4797. »	27. »	2615. 763	96. 880	8. 073	35	»

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Martini Giovanni.

**Martini Giovanni.** Io non dirò che due sole parole.

Per mio conto io sono favorevole al disegno di legge più largo, che in proposito si possa presentare. A mio modo di vedere, questa tutela che lo Stato vuole esercitare nella vita privata dei cittadini, per il solo fatto che vestono la divisa militare, non la comprendo affatto. C'è il Codice civile il quale, fino a venticinque anni, esige per il matrimonio il consenso del padre o della madre. Passata questa età, ognuno deve essere responsabile dei fatti suoi. Se da questi matrimoni nasceranno conseguenze le quali siano contrarie al decoro della divisa militare, vuol dire che il militare sarà mandato via, o avrà altre punizioni. In altri termini un cittadino, arrivato ad una certa età, deve essere completamente padrone dei fatti propri, specialmente nella vita privata, senza che lo Stato abbia diritto di intervenire in alcun modo.

Se la vita dell'ufficiale, tal quale come si trova, lo espone più di quello sia esposto un altro cittadino, a certe seduzioni, il Ministero della guerra potrebbe proporre delle misure le quali limitino questa libertà del giovane appena giunto al reggimento. Trovi modo di creare un grado intermedio fra il sotto-ufficiale e l'ufficiale, il quale è completamente libero delle sue azioni. Veda di vincolare in qualche modo il giovane appena uscito dalla scuola militare, in guisa che egli possa essere maggiormente sorvegliato, e forse maggiormente occupato; ma più in là di questo non credo che si possa andare.

Ad ogni modo, se il disegno di legge, sia quello della Commissione, sia quello del Ministero, è destinato ad essere approvato, io vorrei raccomandare all'onorevole ministro della guerra e alla Commissione un caso speciale. Diceva ultimamente l'onorevole Afan de Rivera che bisogna che noi ci preoccupiamo principalmente della prole. Ora si danno dei casi in cui, senza il matrimonio, da una relazione o da un matrimonio religioso, sono nati dei bambini.

Si dà il caso che uno dei due sposi sia giunto a pericolo di vita. Il Codice civile provvede a questo: quando si tratta di legittimare la prole, il procuratore generale ha l'autorità di concedere la dispensa di tutte e due le pubblicazioni che normalmente sono

richieste, per rendere possibile il matrimonio all'istante. Ora io credo che in questi casi, in cui si tratta di provvedere alla vita legittima di un essere venuto al mondo, senza sua colpa e che dovrebbe portare le conseguenze della colpa dei genitori, sia perchè non vi sono le condizioni richieste per il matrimonio dei militari, sia perchè non siano ancora terminate le formalità volute dalla legge, il ministro della guerra dovrebbe avere il potere di autorizzare il matrimonio, quando è chiesto allo scopo di legittimare la prole e sul punto, in cui o l'uno o l'altro degli sposi possa lasciare questa vita.

Comprendo che i casi di questo genere dovrebbero essere circondati delle maggiori cautele e quindi io proporrei un articolo aggiuntivo, il quale, dando questa facoltà al ministro della guerra, desse anche facoltà al Governo del Re di provvedere alle maggiori cautele, perchè questo, che dovrebbe essere un caso singolarissimo, non rischi di diventare un mezzo per frodare le leggi generali. E non ho altro da dire.

**Presidente.** L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare.

**Imbriani.** La Camera sa che, quando sento il dovere di combattere il Ministero, l'adempio, alle volte forse con una certa asprezza, e questo dovere specialmente ho adempiuto anche a carico del presente ministro della guerra.

Ma in verità, quando il ministro annunciò che avrebbe proposto un disegno di legge sul matrimonio degli ufficiali, io, che avevo fatto tutto ciò che avevo potuto per invocare un simile provvedimento, fin da quattro anni e più, anzi da cinque anni fa, da quando entrai in questa Camera, non potei che rivolgergli parole di lode.

E lo lodo di avere inteso questo bisogno dell'esercito e della società civile.

Il deputato Afan de Rivera ha considerato la cosa da un punto di vista, secondo me, affatto erroneo.

Egli, ammogliato, avanti nella carriera, ha considerato subiettivamente certe necessità morali. Ha sostenuto qui quello che aveva sostenuto nella Commissione, di cui è stato relatore mancato, perchè riportò 4 voti contro 4; ed egli, forse, riteneva di essere il relatore della legge.

Ma c'è un preconcetto che presiede a tutti i suoi ragionamenti, in questa discussione,

ed è quello di voler vedere, nella società militare, una società speciale, uno speciale organismo, una società eccezionale: cose che egli ha ripetuto spesso in seno della Commissione.

Ora questo preconcepito poteva ammettersi 50 o 60 anni fa, anzi un secolo fa, prima che sorgessero gli eserciti nazionali. Ma oggi, quando la nazione intera è chiamata a difendere il paese, quando ogni cittadino è obbligato ad essere soldato, questo è un concetto vieto, scusatemi, rancido, pieno di pregiudizi, di chi ha vissuto soltanto nella vita militare e non nell'ampia vita civile del proprio paese.

È tanto erroneo il voler credere gli ufficiali al di fuori della società civile, ed il volere per essi delle leggi eccezionali è tanto fuori della logica, che tutti gli ufficiali di complemento, tutti gli ufficiali della milizia mobile e della milizia territoriale non sono soggetti a questa legge speciale. Gli ufficiali di complemento, che si richiamano nelle file dell'esercito, naturalmente hanno piena libertà di metter su famiglia secondo i diritti di natura ed i diritti civili e secondo le proprie inclinazioni. Questo volersi creare tutori di questa società speciale è un pregiudizio antico. Il ministro della guerra lo ha sentito e di ciò gli ho dato e gli do lode. Si tratta semplicemente di differenza di modalità fra il disegno di legge del Ministero e le modificazioni, che ha creduto di fare la Commissione su proposta del deputato Afan De Rivera. E ciò forse per una specie di equivoco che vi è stato nella votazione, ed il relatore ne può far fede.

**Omodei, relatore.** Non risulta!

**Imbriani.** Risulta dalla buona fede nostra e dalla lealtà reciproca. Perchè invece di mettere in votazione prima il principio più largo, fu prima messo in votazione il principio più restrittivo. Naturalmente se fosse stato messo prima in votazione il principio più restrittivo, sarebbe stata eliminata la proposta del deputato Afan de Rivera e sarebbe stata ammessa un'altra proposta, che invece di togliere l'obbligo della dote al grado di ufficiale superiore, lo toglieva semplicemente a quello di capitano. Veramente il principio da noi propugnato era quello dell'assoluta libertà dell'individuo, del cittadino, perchè noi non sappiamo riguardare nella società civile il militare che come un cittadino, il quale deve adempiere a funzioni speciali. Adempiute

queste, anche per i militari deve bastare la legge comune.

Secondo noi, salvo l'adempimento scrupoloso di tutti i suoi doveri, ogni militare deve essere pel resto giudice delle proprie convenienze. E l'autorità militare ha il diritto di intervenire solo quando il militare manchi ai suoi doveri. Perchè questo intervento perpetuo del potere tutorio in tutte le azioni umane ed anche nell'esercizio dei diritti più naturali è qualche cosa, che offende le società civili libere moderne, che vogliono larghezza di sentimenti e pienezza e comunanza di diritti.

Questa pienezza di diritti, poi porta il sentimento della responsabilità, perchè appunto la libertà implica la responsabilità. Gli schiavi non sono responsabili, ma gli uomini liberi hanno il sentimento della responsabilità. E quanto più sono liberi, tanto più riflettono prima di incontrare certe responsabilità. Adesso invece voi avete una quantità di matrimoni non consentiti dalla superiore autorità militare; e per qual ragione? Perchè appunto manca la libertà di potersi unire secondo i propri intendimenti senza bisogno di qualsiasi permesso.

E da ciò nascono certe relazioni illecite che si annodano perchè si pensa: « io non assumo alcun obbligo, io non divento marito non divento padre. » Poi vengono i figli, il legame si fa più stretto e s'impone, la relazione intima diventa affettuosa consuetudine della vita, il sentimento d'onore predomina negli uomini di onore ed ecco che l'ufficiale si trova in quella tale condizione in cui non si sarebbe trovato se avesse avuto la piena libertà di contrarre il vincolo matrimoniale; perchè avrebbe pensato al caso suo e non si sarebbe inoltrato se non dopo averne prevenute tutte le conseguenze.

La ragione precipua che ha addotto il deputato Afan de Rivera contro la libertà e contro l'applicazione del diritto comune non solo, ma anche contro il disegno ministeriale, è la questione dei mezzi. Ma essa può applicarsi a tutti i ceti, perchè la mancanza dei mezzi è un danno per tutti, giacchè le esigenze della vita son tali che senza mezzi è impossibile trarla innanzi.

Solo si tratta di stabilire quali siano i bisogni della vita. Quando essi sono limitati, quando ci è la virtù di incontrare certi sacrifici, allora anche il poco può bastare e

con ampio decoro; invece se si va nella via opposta non ci è più niente che basti.

E su ciò deve convenire anche il deputato Afan de Rivera, che è militare, e deve riconoscere quante siano le famiglie che con pochi mezzi vivono onoratamente nell'esercito, perchè hanno la virtù di andare incontro a certi sacrifici, la virtù di vivere con poco, mentre altri ufficiali, liberi, a cui nulla basta, non fanno che incontrar debiti; e, ubbidendo al pregiudizio, credono di appartenere ad una società speciale, che deve vivere in un modo così detto brillante, s'ingolfano ogni giorno di più, in debiti, perchè accrescono i loro bisogni fittizi. Io so, perchè sono stato anche io e non poco nell'esercito, e ci ho vissuto in mezzo (non ci ho vissuto, come fanno molti in alti gradi, fuori del contatto diretto degli ufficiali inferiori), io, so, che gli ufficiali ammogliati, anche con pochissimi mezzi, erano i più zelanti nel servizio, e non commettevano mai nessuna mancanza: e più specialmente erano zelanti, quelli che erano ammogliati senza permesso.

Ma c'è una ragione anche più alta.

L'ideale del deputato Afan de Rivera è che nell'esercito non ci siano ufficiali ammogliati.

Non dico che i troppi matrimoni siano giovevoli; non li credo giovevoli in nessun ceto sociale, quando non sien frutto di quella nota simpatica e spontanea che feconda di luce e di vita l'anima. Il matrimonio pel matrimonio non è cosa giovevole; questo vincolo deve avere le sue finalità etiche e morali; contratto in altro modo, può diventare talora un legame obbrobrioso. E diventa proprio obbrobrioso quando si va a caccia di doti, quando si va a vender l'anima ed il corpo per prendere una dote, più o meno larga. Ed è questo che accade spesso, nelle condizioni presenti dell'esercito. Perchè i matrimoni d'inclinazione sono in numero molto ristretto, e quelli di speculazione sono in numero molto maggiore.

D'altra parte avete lo spettacolo, che non so se possa esser preferito dal deputato Afan de Rivera, di vedere onesta gente, fior di galantuomini, i quali debbono nascondere i loro legami naturali, morali e razionali, e debbono quasi vergognarsi di essi, e non possono trovarsi a contatto coi loro figli, mentre l'ufficiale il quale va facendo il Don Giovanni, il quale va contaminando delle famiglie e

facendo sfoggio di adulterii, rimane tranquillo al suo posto, e nessuno dice nulla.

Or dunque non ci spaventiamo sempre ad ogni stormir di frasca. Credete pure che la libertà è il miglior rimedio a tutti i mali, perchè implica la responsabilità.

Mi permetta la Camera di seguire ad uno ad uno gli argomenti messi innanzi dal deputato Afan de Rivera, perchè mi pare necessario demolirli. Un altro argomento da lui addotto è quello di assicurare le pensioni alle vedove, di fare in modo che le famiglie, che hanno vissuto in una relativa agiatezza, alla morte del loro capo, non si trovino nell'indigenza. Potrei rispondere semplicemente al deputato Afan de Rivera che ogni uomo fa quello che crede nella propria vita, e assume le responsabilità degli atti suoi.

Ma, poichè egli ha citato il caso d'una guerra, che potrebbe lasciare un gran numero di vedove e di orfani, gli dirò che, in caso di guerra, è dovere assoluto dello Stato che le famiglie di tutti coloro, che sono caduti per difendere la patria, non si trovino nell'indigenza, ma abbiano diritto ad una pensione dallo Stato, si tratti di mogli di ufficiali, o di mogli di soldati! Questo è un dovere dello Stato, senza che ci sia bisogno di doti create per l'agiatezza della vita di guarnigione.

Il deputato Afan de Rivera ha voluto ricordare le memorie della sua prima fanciullezza, e parlarci del modo come era composto l'esercito borbonico, e degli inconvenienti, che in esso si verificavano. Ma il deputato Afan de Rivera ha obliato, o forse non ha voluto ricordare, che tutte le volte che l'esercito napoletano è stato chiamato a combattere per causa alta e giusta, ha dato grandi prove di sè, come le ha date quando ha combattuto sotto i vessilli napoleonici.

E pei tempi nostri basterebbe ricordare la difesa di Venezia, dove i Corpi napoletani fecero tanto onore all'Italia; basterebbe ricordare il battaglione del 10° di linea, che combattè a Curtatone.

Dunque, deputato Afan de Rivera, questi non sono argomenti. Date all'esercito italiano un ideale, e vedrete che cosa sarà capace di compiere. Gli eserciti che non combattono, e non possono mai combattere bene, sono quelli, che mancano d'un ideale. E giova anche ricordare che il soldato, che si trova di fronte al nemico, ricordando la compagna dei suoi

giorni, ricordando i propri figli, sentirà più forte il sentimento di lasciar loro un nome onorato e glorioso.

Ora, per quanto riguarda l'articolo 2 ministeriale, a me non piace; ma lo accetterei *au pis aller* perchè sento che c'è proprio un bisogno profondo nell'esercito e nel paese che si modifichi questa condizione di cose, salvo la parte che riguarda il limite del 25° anno di età. Io per verità, per quanto riguarda il limite di età, desidero che le leggi civili si applichino anche in ciò. Esse stabiliscono che il giovane fino al 25° anno abbia bisogno del consenso dei propri genitori per contrarre matrimonio. A me pare che ciò sia sufficiente. E la Commissione fu unanime in questo concetto.

In quanto alla disposizione, per la quale l'ufficiale, che non ha ancora raggiunto il 35° anno, dovrà comprovare che, in caso di morte, ha assicurato alla vedova ed alla prole un capitale di 10,000 lire, anche questa l'accetterei *au pis aller*.

Ma l'accetterei piuttosto che cadere nei vincoli e nelle pastoie, in cui ci vuol far cadere il deputato Afan de Rivera. E le chiamo pastoie, o signori, perchè quando si saranno creati tutti questi vincoli, si cascherà negli inganni; voi avrete una massa di doti, che non esisteranno, e che pure legalmente saranno riconosciute. Non trovo poi gli inconvenienti, che ha trovato il deputato Afan de Rivera nel sistema dell'assicurazione obbligatoria; perchè, se si volesse obbligare l'ufficiale ad assicurarsi fino a che non abbia raggiunto il 35° anno di età, basterebbe imporre una ritenuta sullo stipendio per pagare il premio d'assicurazione.

Le assicurazioni poi, come è noto, hanno effetto dal momento in cui si sottoscrive il contratto. Anche se si muore dopo aver pagata la prima rata, si ha diritto all'intero premio. Bisognerebbe poi determinare la misura del premio; e forse il ministro, trattando con una Società d'assicurazione, potrebbe ottenere dei ribassi per gli ufficiali. Dunque il grave inconveniente, che il deputato Afan de Rivera trova in questo sistema io non lo trovo; io trovo che, quando una famiglia rimane con 10,000 lire, ha sempre il mezzo di potere iniziare un'industria, un commercio, e di poter fare fruttare con la propria attività questo capitale.

Il deputato Afan de Rivera dice che se

lo mangerebbero. Ma allora si può mangiar tutto, anche la dote; volete proprio mettere dei cercini all'umanità?

Veniamo alla disposizione, che vuole l'assentimento del Governo. Io sarei anche contrario a questa disposizione, ma l'accetto, ripeto, per non cadere nel peggio. Non posso però ammettere gli argomenti svolti dal deputato Afan de Rivera.

Egli ha detto che il Governo ha il diritto di sapere qual sia la donna, che entra nella famiglia militare, e di riconoscerne l'onorabilità. Ma voi così urtate le norme più delicate di sentimento di affetto che animano l'uomo. Ma qual'è l'uomo che si rispetta, che voglia il controllo sulla donna che ha scelta, ed a cui vuol dare il proprio nome? E con quali mezzi il Governo si accerterà dell'onorabilità di questa donna? Mandando un brigadiere di pubblica sicurezza o un carabiniere alla porta dove abita questa donna, per informarsi dal portinaio di quello che fa e di quello che non fa? perchè questi sono ordinariamente i mezzi, a cui ricorre il Governo per assumere le sue informazioni.

Ora, deputato Afan de Rivera, c'è qualcosa di più alto di questi mezzi. Se un uomo volesse scendere così basso da sposare una donna indegna, allora interverrebbe quel sentimento elevato che si chiama onore, che anima la società umana, che esiste in tutti i corpi costituiti, per modo che quest'uomo, giungendo al reggimento, sarebbe schivato, e colpito quasi da un giuri d'onore, sarebbe costretto ad allontanarsene, come noi costringiamo ad allontanarsi dalla nostra società consueta gli uomini che non crediamo d'onore.

Ma, deputato Afan, con tutte le vostre prove, con tutti i vostri accertamenti, con tutte le vostre patenti e i vostri bolli ministeriali e governativi, quanti scandali non succedono nei reggimenti e quante mogli di colonnelli, di ufficiali superiori e perfino di generali non danno di loro brutto spettacolo? (*Ooh! Ooh! — Rumori*).

**Presidente.** Onorevole Imbriani, non dica parole offensive, rispetti certe giuste suscettibilità.

**Imbriani.** Non ho detto niente di personale!

**Presidente.** Ella non misura le sue parole o non ne apprezza la portata.

**Imbriani.** Le misuro e le comprendo.

**Presidente.** No, onorevole Imbriani, e spero che Ella rettificherà le sue parole.

**Imbriani.** Senta, onorevole presidente, sono stato anche io nell'esercito ed ho visto da vicino di questi spettacoli; perchè non dobbiamo dire la verità?

**Presidente.** Non sono che sue supposizioni!

**Imbriani.** Sono inconvenienti che accadono ogni giorno.

**Presidente.** Ma infine, onorevole Imbriani, venga all'argomento, e tenga conto che siamo alle sette.

**Imbriani.** Mi permetta, onorevole presidente, dopo avere accordata tanta ampiezza di svolgimento al deputato Afan de Rivera, spero che vorrà accordarla anche a me.

Ora io dicevo che questi sono inconvenienti, che avvengono in ogni società organizzata, e che non hanno altro rimedio, se non la sanzione morale, perchè non vi si può portar rimedio con leggi.

Questa è la verità; io non ho nulla da aggiungere nè da togliere alle mie parole.

Or dunque conchiuderò, perchè le ombre stanno scendendo, riserbandomi di discutere i singoli articoli.

Faccio soltanto osservare alla Camera, che per un alto sentimento di giustizia, di equità, di moralità, deve pensare che ci sono molti ufficiali, che hanno formato delle famiglie onoratissime, e che non hanno altra colpa, se non che di non aver potuto, o di non aver saputo mettere assieme delle doti, più o meno fittizie, di non essere ricorsi a quella agenzia che annunzia sull'*Italia militare* di procurar doti e di far figurar doti; famiglie, le quali sono esempio di virtù domestiche e di virtù civili e sono trattate come se avessero la rognà! È atto di giustizia sollevarle moralmente alla dignità, che loro spetta in una società civile! Pensi la Camera a questo, che è dovere di legislatori verso coloro, che ogni giorno lodiamo anche quando non occorre, e che davvero chiamerò in questa occasione i nostri modesti e valorosi ufficiali.

**Presidente.** Vi sono due proposte. Una è dell'onorevole Afan de Rivera così concepita:

« La Camera delibera di non passare alla discussione degli articoli. »

V'è poi una proposta sospensiva sottoscritta dall'onorevole Arbib e da altri dieci deputati e così concepita:

« I sottoscritti domandano che sia sospesa

la discussione del disegno di legge relativo al matrimonio degli ufficiali. » (*Proteste, rumori e interruzioni*).

**Omodei, relatore.** Chiedo di parlare per una dichiarazione.

**Presidente.** Parli.

**Imbriani.** Io domando che si rimandi a domani! Sono le sette passate!

**Omodei, relatore.** La mia posizione di relatore, se non è imbarazzante, certamente non è delle migliori. L'onorevole Imbriani ha detto tutto quello ch'è avvenuto nella Commissione: bisogna però che io aggiunga qualche altra cosa.

*Voci.* A domani!

**Presidente.** Ma si riservi, se vuol parlare sul merito!

**Omodei, relatore.** Onorevoli colleghi, la Commissione due sole deliberazioni ha preso alla unanimità assoluta. In primo luogo ha ritenuto che è necessario ed opportuno di modificare la legge: e su questo non sorse nessun dubbio. In secondo luogo ha ritenuto che, in occasione della discussione di questa legge, sia opportuno provocare un indulto per tutti coloro, e sono molti, che non si trovano in regola con la legge vigente. (*Interruzioni*).

**Presidente.** Ma se Ella parla in merito, allora continuiamo la discussione!

*Voci.* Avanti! avanti!

*Altre voci.* A domani!

**Presidente.** È da stamattina alle 10 che sono qui!

*Voci.* Ha ragione!

**Mocenni, ministro della guerra.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

**Mocenni, ministro della guerra.** Io chiedo che la discussione sia rimandata a domani, perchè spero che la Commissione vorrà nuovamente parlare con me, e potremo assieme trovare degli emendamenti, sui quali metterci d'accordo. (*Rumori — Commenti*).

**Presidente.** Domattina la Camera è convocata in Comitato segreto per continuare la discussione del bilancio interno. Nella seduta pomeridiana poi deve anzitutto venire in discussione il bilancio dell'entrata, la cui relazione è distribuita da ieri. Dopo il bilancio dell'entrata s'inscriverà nell'ordine del giorno il disegno di legge per lavori e provviste per le strade ferrate in esercizio, che ha attinenza col bilancio. Poi si vedrà se si potrà riprendere la discussione di questo disegno di legge

(*Rimane così stabilito*).

## Interrogazioni.

**Presidente.** Annuncio alla Camera le seguenti domande d'interrogazione:

« Il sottoscritto, reputando anche civilmente nociva l'assenza dei vescovi dalle loro diocesi, interroga il ministro di grazia e giustizia e dei culti, se la sospensione dell'*exequatur* a parecchi vescovi già nominati dalla sede Pontificia dipenda, come s'è ripetutamente letto nei giornali, dalla controversia non ancor risolta tra quella e il Governo del Re circa il diritto di patronato regio sull'arcivescovato di Venezia, sospensione che, per questa ragione, non gli parrebbe legittima.

« Bonghi. »

« I sottoscritti domandano d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per sapere le sue disposizioni dietro una istanza con 4466 firme autentiche di operai italiani sui lavori di scolo a destra del Reno.

« Filopanti, Fusinato, Ghigi, Agnini, Basetti, Imbriani-Poerio, Barzilai, Cavallotti, Socci. »

« Il sottoscritto desidera di essere informato dal ministro dei lavori pubblici, in qual modo intenda provvedere alla deficienza assoluta nel porto di Palermo dei meccanismi necessari al caricamento e allo scaricamento delle navi di oggetti pesanti molte tonnellate.

« Palizzolo. »

« Il sottoscritto interroga il ministro dell'interno circa la condotta dell'ex-prefetto di Ascoli-Piceno nelle ultime elezioni politiche.

« Imbriani-Poerio. »

« Il sottoscritto muove interrogazione all'onorevole ministro di grazia e giustizia, pel modo come in alcuni Comuni del Regno si esegue la legge per la nomina dei conciliatori, destinando a tali uffici dei consiglieri comunali.

« De Nicolò. »

Saranno iscritte nell'ordine del giorno.

L'onorevole Ghigi ha presentato una proposta di legge che sarà trasmessa agli Uffici.

La seduta termina alle 19,10.

## Ordine del giorno per le tornate di domani.

(Seduta antimeridiana).

Comitato segreto per la discussione del bilancio per le spese interne della Camera.

(Seduta pomeridiana).

1. Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Correzione di un errore nel testo della legge di pubblica sicurezza. (388)

Modificazione alla circoscrizione giudiziaria e amministrativa dei mandamenti di Rivalta-Bormida, di Ponzone e di Acqui (385).

Provvedimenti per liquidare i residui crediti del Demanio per capitale d'affranco degli oneri gravanti le terre del Tavoliere di Puglia e delle Tre popolazioni (323) (*Urgenza*).

Approvazione della spesa straordinaria di lire 72,000 per la costruzione di una travata metallica pel ponte sul fiume Adda sopra Grosio, in provincia di Sondrio, da iscriversi in un nuovo capitolo del bilancio dei lavori pubblici 1894-95 e diminuzione di stanziamento per somma uguale sul capitolo 22 del bilancio predetto. (387).

2. Interrogazioni.

Discussione dei disegni di legge:

3. Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1894-95. (269)

4. Lavori e provviste per le strade ferrate in esercizio. (315)

5. Seguito della discussione sul disegno di legge: Sui matrimoni degli ufficiali del Regio Esercito. (347)

6. Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 100,000 per provvedere al rimpatrio di operai italiani dalla Francia. (401)

7. Approvazione di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli per lire 49,000 e di diminuzioni di stanziamento per somma uguale, su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1893-94. (395)

8. Conversione in legge del Regio Decreto 10 agosto 1893, n. 492, che approva la tabella con la quale è determinata l'assimilazione degli impiegati retribuiti ad aggio ed altri proventi agli impiegati di ruolo dell'Amministrazione centrale. (282)

9. Modificazione alla legge 30 agosto 1868, n. 4613, sulle strade comunali obbligatorie. (317)

10. Modificazione della legge 23 luglio 1881, n. 333, relativa alla costruzione di opere stradali ed idrauliche. (147) (*Proposta d'iniziativa parlamentare*)

11. Miglioramento agrario nell'isola di Sardegna. (321)

12. Sulla precedenza obbligatoria del matrimonio civile al religioso. (108)

13. Disposizioni per l'esercizio della caccia. (163-187)

14. Modificazioni al 5° capoverso dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1877 sulle incompatibilità parlamentari. (341 e 341 bis)

15. Conversione in legge del Regio Decreto 27 febbraio 1894 circa il cambio dei biglietti di Banca fra gli Istituti di emissione. (318)

16. Nuove disposizioni sulla commutazione ed affrancazione delle decime ed altre prestazioni fondiari perpetue. (172)

17. Per prefiggere un termine all'esercizio delle azioni di rivendicazione e di svincolo dei beni costituenti la dotazione dei benefici e cappellanie di patronato laicale soppressi con le leggi anteriori a quella del 15 agosto 1867, n. 3848. (336)

18. Concessione al Governo di poteri straor-

dinari per la riforma dei pubblici servizi. (299)

19. Sul lavoro delle donne e dei fanciulli. (242)

20. Aggregazione del Comune di Novi al circondario di Modena per gli effetti amministrativi e finanziari. (219)

21. Conversione in legge del R. Decreto 20 dicembre 1893, col quale è approvato il regolamento per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione. (290)

22. Disposizioni relative alle Società cooperative costituite a scopo di beneficenza. (141)

23. Trattato di commercio e di navigazione con la Spagna. (292)

24. Aggregazione del comune di Poggio Moiano al mandamento di Orvinio. (386)

25. Sulla contraffazione e adulterazione del burro (173-B) (*Emendamenti del Senato*)

26. Proroga delle disposizioni dell'articolo 68 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica. (350) (*Urgenza*).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

*Direttore dell'ufficio di revisione.*

